



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E AVENTI CARATTERE DI URGENZA,
INDIFFERIBILITA' E PROGRAMMABILITA', DI NATURA EDILE ED
IMPIANTISTICA, DA ESEGUIRSI SUI BENI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO
GESTITI DALL'ASL TO4**

C) ELABORATI TECNICI – DESCRITTIVI E PROGETTUALI

2 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede Legale: Via Po, 11 - 10034 Chivasso (To)
n. tel. 011/917.6666 – www.aslto4.piemonte.it
C.F./P. IVA 09736160012



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

INDICE

CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO	3
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI	3
Art. 2. ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL'APPALTO	4
Art. 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
Art. 4. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVA TECNICA	8
Art. 5. DIREZIONE LAVORI	9
Art. 6. AMMONTARE DELL'APPALTO	11
Art. 7. DURATA DELL'APPALTO	11
CAPITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO	12
Art. 8. CAUZIONE, POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E GARANZIE	12
Art. 9. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO	14
Art. 10. SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI	14
Art. 11. NORMATIVA ANTIMAFIA	15
Art. 12. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	16
Art. 13. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI	16
Art. 13.1 IMPIANTI ANTINCENDIO	17
Art. 13.2 IMPIANTI ELETTRICI	18
Art. 14. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
Art. 14.1 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	23
Art. 14.2 VERIFICA SFONDELLAMENTO DEI SOLAI	26
Art. 15. PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA'	27
Art. 16. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE	29
Art. 17. PREZZI	29
Art. 18. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI LAVORO	30
Art. 19. ESECUZIONE DELLE OPERE	31
Art. 20. ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	31
Art. 21. TEMPO DI ESECUZIONE - PENALE PER RITARDO	32
Art. 22. REPERIBILITA'	33
Art. 23. MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	33
Art. 24. CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE	34
Art. 25. ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	36
Art. 26. PAGAMENTI	38
Art. 27. VARIAZIONE DELLE OPERE	38
Art. 28. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI COLLAUDO	39
Art. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	39
Art. 30. CONTROVERSIE TRA L'APPALTATORE E L'AZIENDA SANITARIA	40
Art. 31. MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI	40
Art. 32. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	41
Art. 33. RINVIO	42

ALLEGATI

ALLEGATO “1” – SISTEMA INFORMATIVO DELLA MANUTENZIONE

ALLEGATO “2” – ELENCO BENI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO GESTITI DALL’ASL TO4

ALLEGATO “3” – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI IN ECONOMIA

CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Appalto ha per oggetto:
 - l'esecuzione delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica ed affini, avente carattere di urgenza, indifferibilità e programmabilità, da effettuarsi nel patrimonio gestito dall'ASL TO4 (di seguito denominata *Azienda Sanitaria*);
 - la fornitura e gestione di un "Sistema Informativo di Manutenzione" (SIM) così come definito dalla norma UNI 10584 e come meglio specificato nei vari articoli del presente Capitolato Speciale e **nell'Allegato "1"**.
2. **L'attività organizzativa e tecnica della Ditta Appaltatrice (di seguito denominata Appaltatore), deve far fronte alle esigenze di ordinaria manutenzione e alle opere urgenti ed indifferibili o comunque occorrenti per l'eliminazione di stati di pericolo, che si manifesteranno con casualità ed imprevedibilità; tali esigenze devono essere garantite per tutta la durata dell'appalto.**
3. L'Appaltatore **affidatario (in caso di A.T.I. la mandataria) è tenuto a svolgere ogni attività di coordinamento suo e delle altre eventuali Ditte coinvolte nelle medesime lavorazioni, quali eventuali assistenze murarie e/o impiantistiche necessarie alla realizzazione completa del lavoro;** ciò è finalizzato alla migliore gestione ed attuazione di interventi e lavorazioni, così come verranno individuati, richiesti ed ordinati dalla Direzione Lavori.
4. **Gli interventi oggetto di appalto, non sono per la gran parte prevedibili, ma casuali,** quindi non è individuata, nell'arco della durata contrattuale, una precisa indicazione del numero, della tipologia, della frequenza, dell'entità e degli importi corrispettivi, per singolo intervento e per la globalità degli interventi da eseguire nel periodo contrattuale.
5. Ne consegue che **l'importo contrattuale può variare**, sia nell'ammontare, sia nella sua distribuzione, secondo le esigenze effettive di esecuzione dei lavori, delle attività di intervento.
6. L'Appaltatore **non potrà pretendere alcun indennizzo qualora l'ammontare complessivo dei lavori effettivamente eseguiti, sia inferiore all'importo contrattuale.**
7. Resta inteso che tutti i lavori, eccedenti l'importo contrattuale, ma regolarmente ordinati dalla Direzione Lavori, saranno contabilizzati e liquidati ai sensi dei successivi articoli.
8. A carico dell'Azienda Sanitaria vi è l'obbligo del **pagamento dei SAL per i lavori correttamente eseguiti e terminati**, previa verifica tecnico-contabile degli stessi e previo DURC regolare.
9. L'Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di disporre, a suo insindacabile giudizio, il pagamento diretto agli eventuali subappaltatori.
10. **L'Appaltatore non può sospendere e/o esimersi dallo svolgere i lavori affidategli per nessun motivo; salvo comprovati motivi che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti o operatori dell'Azienda Sanitaria.**
11. **Per l'Azienda Sanitaria è di primaria importanza poter contare su di una capacità di azione da parte dell'Appaltatore per interventi plurimi in distinte ubicazioni.**
12. I lavori saranno contabilizzati con le modalità indicate all'art. 24 del presente CSA.

13. Requisito fondamentale e imprescindibile del presente appalto è la presenza quotidiana del “**Datore di Lavoro**” o di un suo “**delegato**” così come specificato nel protocollo di coordinamento che è parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) che sarà sottoscritto tra l’Appaltatore e l’Azienda Sanitaria.
14. **Il Datore di Lavoro dovrà assolvere i seguenti compiti:**
- **Ricevere gli ordini di lavoro in numero illimitato dal Direttore dei Lavori, o da un componente dell’Ufficio della Direzione dei Lavori, per tutto il periodo dell’appalto e per h. 24/24;**
 - **Verificare direttamente i luoghi e le circostanze di intervento;**
 - **Predisporre, ad ogni singola richiesta d’intervento, l’invio delle maestranze specializzate in numero ed assetto adeguato sia per far fronte alle chiamate di somma urgenza, urgenti e ordinarie sia per far fronte alle chiamate in reperibilità;**
 - **Coordinare e sovrintendere l’esecuzione dei lavori;**
 - **Attuare tutte le misure per la sicurezza fisica delle maestranze;**
 - **Attuare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;**
 - **Partecipare in fase di consegna dei lavori, e per tutta la durata dell’appalto, a specifici incontri tecnico-organizzativi, in occasione dei quali avverranno specifici scambi di informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza.**

Art. 2. ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni, opere e provviste necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di interventi di manutenzione avente carattere di urgenza e indifferibilità; le prestazioni richieste possono sommariamente essere così riassunte:
- prestazioni di manodopera;
 - prestazioni di mezzi d’opera;
 - posa di materiali forniti dall’Azienda;
 - fornitura di materiali all’Azienda;
 - lavori ed opere compiute;
- da eseguirsi presso i Presidi Ospedalieri e territoriali dell’Azienda Sanitaria elencati nell’Allegato 2 al presente CSA.**
2. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di escludere dal presente appalto lavori e opere particolari, affidandone l’esecuzione direttamente a ditte specializzate, senza che per ciò l’Appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.
3. L’importo delle singole categorie di lavoro può variare nell’ammontare, secondo le esigenze effettive di esecuzione dei lavori, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo qualora gli importi dei lavori effettivamente eseguiti si discostino da quelli indicati nel successivo articolo 6 ciò in considerazione dell’art. 1.
4. **Si precisa, inoltre, che potrà essere richiesta all’Appaltatore la fornitura di solo materiale (edile, elettrico, idraulico, ecc..) da usarsi da parte delle squadre di manutenzione interna dell’Azienda Sanitaria, il cui importo è ricompreso nell’importo contrattuale.**
5. Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:
- **Opere di manutenzione ordinaria correttiva e/o a guasto** che richiedono la presenza continua di un numero minimo di operai; consistono in lavori anche urgenti da eseguirsi con le priorità definite dalla Direzione Lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche

in orario diverso da quello normale di lavoro. A questo scopo è richiesta, durante l'orario normale di lavoro, la **presenza minima** nei giorni feriali (**dal lunedì al venerdì** dalle 8,00 alle 17,00 per i muratori, fabbri, elettricisti e idraulici - **dal lunedì al sabato** dalle 8,00 alle 17,00 per i manutentori esperti in impianti di climatizzazione e per il tecnico specializzato), per tutta la durata contrattuale (**senza alcuna interruzione dovuta a periodi di ferie**) di almeno:

- a) n. 2 muratori per l'esecuzione di opere edili ed affini;
- b) n. 1 fabbro per la manutenzione dei serramenti in ferro e alluminio;
- c) n. 1 falegname per la manutenzione dei serramenti in legno;
- d) n. 3 elettricisti per l'esecuzione di opere elettriche ed affini;
- e) n. 3 idraulici per l'esecuzione di opere termo-idrauliche ed affini;
- f) n. 4 manutentori esperti in impianti di climatizzazione di cui uno in possesso del patentino di frigorista;
- g) n. 1 tecnico specializzato in impianti di climatizzazione.

Il tecnico oltre ad avere funzioni di supporto e di indirizzo all'attività manutentiva svolta dagli operai addetti alla climatizzazione, dovrà garantire le seguenti prestazioni professionali:

1. verifiche e prove di funzionamento;
2. verifiche portate;
3. verifiche sistema di regolazione;
4. interfaccia con il sistema di supervisione e controllo durante le attività di manutenzione.

I lavoratori dovranno essere equipaggiati ed abbigliati in modo tale da essere sempre perfettamente riconoscibili, sugli abiti dovrà essere presente in evidenza il nome della ditta di cui è dipendente ed il cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; anche i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di subappalto devono adottare le regole sopra descritte.

La presenza continua di cui sopra potrà essere variata, in più o in meno, a seguito di motivate esigenze espresse da parte della Direzione Lavori;

- **Opere di manutenzione ordinaria preventiva e/o periodica**, concordate per modalità e tempi con la Direzione Lavori;
 - **Opere di manutenzione ordinaria programmata e/o migliorativa** secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla Direzione Lavori, concordando con essa tempi e modi di esecuzione;
 - **Lavori in economia** consentiti esclusivamente nei casi stabiliti dalla D.L. per interventi di piccola entità da sviluppare in condizioni di particolare difficoltà di esecuzione e/o accessibilità.
6. Gli interventi di cui ai punti sopra menzionati saranno disposti di volta in volta dalla Direzione Lavori all'Appaltatore con apposito ordinativo **trasmesso attraverso il sistema informativo della manutenzione (SIM), per la gestione via web di tutto il processo manutentivo, fornito in sede di gara dall'Appaltatore.**
7. L'ordine può anche essere dato verbalmente in caso di interventi urgenti e indifferibili ed in caso di inaccessibilità alla rete.

Art. 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta, **specificatamente accetta tutte le clausole contenute nelle specifiche disposizioni di Legge vigenti in materia, nei Regolamenti attuativi della normativa di settore, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.**
2. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza degli interventi da eseguire e dei termini di ultimazione stabiliti dalla Direzione Lavori.
3. La sottoscrizione dell'offerta, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e di quella contrattuale, nonché della natura e della consistenza delle penali, dei tempi di intervento richiesti, degli oneri specifici a carico dell'Appaltatore, della specifica procedura prevista per l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori e ogni altro obbligo previsto dagli atti di gara.
4. Con la firma del contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta esecuzione dei lavori, rispondendo direttamente di tutti i danni di qualunque specie e/o natura, a persone, cose ed animali, che potranno derivare all'Azienda Sanitaria e/o a terzi, per vizio e/o difetto dei materiali e/o dei manufatti, per una non corretta esecuzione delle opere, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o delle ditte subappaltatrici, o per qualsivoglia altra ragione possano essere cagionati nell'ambito della propria attività lavorativa e per gli interventi manutentivi ordinati.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e in urgenza, finalizzati alla conservazione, riparazione e recupero, degli impianti, degli elementi d'opera esistenti, nelle unità immobiliari di proprietà e/o in gestione da parte dell'Azienda Sanitaria.
6. **I lavori in appalto riguardano opere di manutenzione ordinaria e di pronto intervento urgenti e indifferibili presso stabili occupati in cui viene svolta attività sanitaria e non, quindi l'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere e degli interventi, è tenuto alla massima sollecitudine possibile nell'esecuzione delle disposizioni impartite, all'impiego di personale di fidata moralità e responsabilità, qualificato professionalmente, ciò soprattutto al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento ed i relativi disagi ai pazienti e al personale dipendente.**
7. L'Appaltatore inizierà a fornire le prestazioni contrattuali con decorrenza dalla data del Verbale di consegna dei lavori.
8. Nel corso dell'esecuzione del contratto potrà verificarsi che il numero degli stabili possa variare; tali variazioni nell'entità del patrimonio non darà alcun diritto all'Appaltatore ad alcun compenso e/o risarcimento e/o alla rinuncia e/o sospensione dei lavori d'Appalto.
9. **L'Appaltatore, entro la formale consegna dei lavori, deve disporre di un telefono ed un fax (correttamente funzionanti ed attivi 24 ore su 24), di persona incaricata di ricevere ogni comunicazione e richieste di intervento, tutto finalizzato ad assicurare e gestire una completa e costante operatività.**
10. **L'Appaltatore dovrà concludere entro 90 giorni dalla stipula del contratto il processo informativo dell'attività manutentiva osservando le seguenti tappe:**
 - **Entro 60 giorni: completamento della fase di censimento, inventariazione delle anagrafiche, inserimento e archiviazione degli elementi edili ed impiantistici per avere sotto controllo il patrimonio edile ed impiantistico (involucri edilizi, elementi strutturali, impianti tecnologici al servizio degli stessi, ecc...). Tale attività deve consentire la gestione e consultazione dati**

in forma dinamica e informatizzata per un successivo e completo monitoraggio;

- Entro 90 giorni: completamento del sistema informativo (gestione della manutenzione nel suo insieme e nella sua complessità) in grado di gestire l'intero ciclo dell'attività manutentiva, ossia la gestione anagrafica/inventariale nonché tecnica e manutentiva. In sostanza il SIM deve consentire la gestione:

- ❖ degli asset (anagrafiche) presenti nelle strutture;
- ❖ dell'intero flusso della manutenzione di cui all'art. 2 comma 5 del presente C.S.A.;
- ❖ del ricevimento, archiviazione di documenti /file/planimetrie/progetti ecc.;
- ❖ dell'approvvigionamento dei materiali;
- ❖ degli ordini e della contabilità;
- ❖ del contratto,

(si rimanda alle indicazioni sommarie del SIM per la gestione della manutenzione – Allegato “1”). Qualora si verificassero interruzioni o disfunzioni sulle linee web, telefoniche e sulle apparecchiature di ricezione, l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere al loro ripristino funzionale, garantendo il perfetto funzionamento dell'impianto e di ogni apparato per la ricezione degli ordini di intervento e per ogni altra comunicazione da e per l'Amministrazione; le disfunzioni al cui ripristino l'Appaltatore deve provvedere non sono solo quelle a lui imputabili, pertanto l'Appaltatore dovrà sempre ed in qualsiasi modo garantire la funzionalità del sistema stipulando anche un contratto specifico, per tutta la durata dell'appalto, con la società fornitrice del software per una consulenza tecnica continua e operativa.

11. Per l'esecuzione di ogni singola opera/intervento verranno emessi, dalla Direzione Lavori, **singoli ordinativi denominati “Ordine di Lavoro o OdL”, attraverso la procedura informatica** fornita dall'Appaltatore.
12. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria **avvalersi anche di altre Imprese per l'esecuzione di eventuali nuovi e/o specialistici elementi d'opera**, comunque riconducibili ad attività manutentiva.
13. Per esigenze di natura straordinaria, l'Azienda Sanitaria può affidare all'Appaltatore **l'esecuzione di lavori/opere/interventi di manutenzione straordinaria** adottando ed applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato. **L'ammontare di tali interventi rientra comunque nell'importo di aggiudicazione.**
14. L'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del contratto saranno per l'Impresa immediatamente vincolanti ad ogni effetto, mentre, nei riguardi dell'Azienda Sanitaria, rimarrà subordinata all'avvenuta approvazione degli atti.
15. **L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, nelle more della firma del contratto, di effettuare la consegna provvisoria e ordinare l'inizio dei lavori di manutenzione così come previsto dalla normativa.**
16. In tal caso l'Appaltatore dovrà procedere all'immediato inizio dei lavori suddetti alle condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; in caso di mancata stipulazione del contratto, per fatto non imputabile all'Appaltatore, lo stesso avrà diritto

soltanto al pagamento di quanto effettivamente eseguito o somministrato (da valutarsi in conformità alle vigenti disposizioni in materia), compreso il rimborso delle spese sostenute.

Art. 4. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E E NORMATIVA TECNICA

1. Il presente appalto è soggetto, oltre che all'esatta osservanza di tutto quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche al rispetto di quanto stabilito nelle seguenti disposizioni legislative:
 - ❖ D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ❖ D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ❖ Capitolato Generale di Lavori Pubblici per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, per la parte ancora in vigore;
 - ❖ D.M. 37 del 22/01/2008: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - ❖ Tutte le normative non espressamente citate ma cogenti riguardo gli appalti di lavori pubblici.
2. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto al rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti emanati dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia e dal Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto, in vigore o che entrassero in vigore nel corso della validità del contratto in tema di:
 - ❖ normativa tecnica specifica nazionale e comunitaria;
 - ❖ contratti di lavoro e previdenze contributive;
 - ❖ igiene e sicurezza sul lavoro;
 - ❖ ordine pubblico;
 - ❖ salvaguardia dell'ambiente;
 - ❖ contabilità dei lavori.
3. Le prescrizioni normative e di buona tecnica quali CEI, CNR-UNI, UNI-ISO, UNI EN , UNI EU, UNI-CIG, CTI, ISO, ISPESL, INAIL, ASHRAE, ENEL, TELECOM, VVF, Circolari specifiche dei Ministeri, ecc. hanno valore cogente per il presente appalto e ad esse farà riferimento la Direzione Lavori sia per l'accettazione dei materiali che per le verifiche sull'esecuzione.
4. Tutte le forniture saranno soggette, ai sensi della normativa vigente, al marchio di qualità e/o a certificazione di laboratori ufficialmente riconosciuti.
5. Il rispetto di tutta la normativa, sia tecnica che di sicurezza, deve essere inteso in senso restrittivo e pertanto esteso al rispetto sia dei criteri di costruzione, accettazione e collaudo fissati dalla normativa specifica di ogni settore merceologico e per ogni materiale fornito, sia dei criteri di costruzione secondo le regole dell'arte.
6. Dove prescrizioni specifiche superino migliorandole, le norme tecniche dei vari settori merceologici, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto della norma migliorativa e più restrittiva.
7. In particolare verrà sempre richiesta l'applicazione della norma più restrittiva in argomento di:
 - ❖ comportamento al fuoco dei materiali impiegati;
 - ❖ igiene pubblica;

- ❖ prevenzione infortuni e sicurezza;
 - ❖ salvaguardia ambiente;
 - ❖ certificazioni di qualità e conformità.
8. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori l'Appaltatore dovrà osservare quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e ai correlati decreti di attuazione.
9. **L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, dichiara di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.**
10. Costituiscono parte integrante del "Contratto" oltre il presente "Capitolato Speciale d'Appalto", i seguenti documenti:
- ❖ Il Capitolato generale d'appalto ai sensi del D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;
 - ❖ L'Elenco prezzi della Regione Piemonte **in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso della procedura di gara**; per l'esecuzione dei lavori non previsti nel prezzario di riferimento, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi mediante l'applicazione della norma di cui all'art. n. 163 del Regolamento emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
 - ❖ **L'Elenco nuovi prezzi integrativi**;
 - ❖ L'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore;
 - ❖ Garanzia fideiussoria di cui all'art. n. 113 del Codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva);
 - ❖ Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e relativi allegati;
 - ❖ Il Piano di Sicurezza previsto dall'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
 - ❖ Gli elaborati posti a base di gara.
11. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
12. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Art. 5. DIREZIONE LAVORI

1. Per l'esecuzione dei lavori l'Azienda Sanitaria nominerà il Direttore dei Lavori e i suoi collaboratori che costituiranno così l'Ufficio della Direzione dei Lavori. La composizione dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di cui all'art. 147/148/149 e 150 del DPR n. 207/2010 verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva.
2. I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei Lavori, al quale compete l'emanazione degli ordini di servizio.
3. Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori Operativi, che gli Ispettori di Cantiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni all'Appaltatore per il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori.

4. Il Direttore dei lavori nominato assolve ai compiti e alle funzioni secondo i disposti dell'art. 148 del DPR 207/2010; i Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere svolgono il loro ruolo secondo quanto indicato agli artt. 149 e 150 del DPR 207/2010.
5. All'Ufficio della Direzione dei Lavori è affidata la Direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo degli interventi.
6. All'Ufficio della Direzione dei Lavori compete l'emanazione degli ordini, il controllo dei lavori in corso d'opera, la verifica della regolare ed idonea esecuzione, la contabilizzazione economica degli interventi nelle modalità contenute nel presente C.S.A.
7. Nessuna opera può essere iniziata dall'Appaltatore **senza che sia stato inserito l'ordinativo sull'applicativo informatico** da parte della Direzione dei Lavori; solo in caso di particolare urgenza e/o emergenza comunque segnalata e/o riscontrata, l'ordine di intervento potrà essere impartito dalla Direzione dei Lavori anche con una semplice telefonata, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre ed organizzare l'immediato intervento.
8. Successivamente, sarà cura della Direzione dei Lavori, **perfezionare l'ordine** inserendo i dati nell'applicativo informatico.
9. Nelle ventiquattro successive alla completa esecuzione dei lavori ordinati, l'Appaltatore dovrà, **sempre attraverso l'applicativo informatico dallo stesso fornito**, comunicare alla Direzione dei Lavori l'avvenuta ultimazione degli stessi.
10. Nel caso in cui la Direzione Lavori, in sede di verifica dei lavori eseguiti, accertasse la non corretta rispondenza dell'intervento eseguito rispetto alle disposizioni impartite e/o alla regola dell'arte, la medesima comunicherà, **con lo stesso applicativo**, all'Appaltatore le lavorazioni contestate e le soluzioni da apportare, senza che lo stesso possa pretendere alcun ulteriore compenso. L'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione alle modifiche ordinate dalla Direzione Lavori.
11. Prima della contabilizzazione dei singoli interventi, la Direzione Lavori procederà ad effettuare i sopralluoghi e, ove lo ritenga necessario, provvederà a richiedere ulteriore documentazione per l'esatta verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore.
12. Se durante l'esecuzione dei lavori come definiti nell'ordine, l'Appaltatore rilevasse la necessità di apportare varianti e/o modifiche che contribuiscono ad una migliore soluzione dell'intervento, ne darà tempestiva ed opportuna comunicazione alla Direzione dei Lavori; questa, se le ritiene giustificate, provvede alla loro conferma ed autorizzazione, con l'integrazione dell'ordine **sempre attraverso l'applicativo informatico**.
13. Eventuali varianti, non concordate o ordinate dalla Direzione dei Lavori, non saranno liquidate, salvo che il Direttore Lavori accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l'utilità e/o l'inderogabilità. Qualora fosse necessario incrementare l'importo contrattuale il Responsabile Unico del Procedimento (**di seguito denominato RUP**) sottopone gli atti all'approvazione dell'Azienda Sanitaria, in caso contrario, eventuali variazioni, purchè rimangano all'interno dell'importo contrattuale, sono di competenza del RUP.
14. Ai sensi dell'art. 19 del DM 145/2000 i controlli e le verifiche eseguite dall'Azienda Sanitaria nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Azienda Sanitaria.
15. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

16. La Direzione Lavori fornirà all'Appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori, tutte le disposizioni che riterrà opportune, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune ulteriori istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
17. Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà a far irrogare le penali previste dal presente Capitolato per eventuali ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 6. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo a base di gara suddiviso per ogni singola categoria di lavoro è stabilito come segue:

Categoria	Tipologia opere	Importo euro
OS28	Impianti termici e di condizionamento	1.200.000,00
OG1	Opere edili ed affini + oneri della sicurezza	923.740,85
OS30	Impianti elettrici, telefonici ecc..	800.000,00
OS3	Impianti idrico sanitari	700.000,00
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	700.000,00
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	600.000,00
	TOTALE APPALTO – inclusi gli oneri della sicurezza (inseriti nell'OG1)	4.923.740,85
	Oneri della sicurezza	123.740,85

2. L'importo contrattuale potrà subire variazioni, in più o in meno, per effetto dei lavori realmente ordinati ed eseguiti senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di indennizzo.
3. Tutti i lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati a misura in base ai prezzi unitari, di cui **all'elenco nuovi prezzi integrativi e all'elenco Prezzi OO.PP. della Regione Piemonte in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso di gara della procedura di che trattasi**, depurati del ribasso d'asta contrattuale, ovvero, ove non presenti, ai prezzi stabiliti ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 7. DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto avrà durata di **24 mesi** e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. **Qualora l'importo dei lavori già eseguiti, individuati come necessari dall'Azienda Sanitaria, entro il termine di durata del contratto sia inferiore all'importo contrattuale l'Appaltatore si impegna a proseguire tale rapporto contrattuale sino al raggiungimento dell'importo contrattualmente previsto rinunciando fino da ora a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto.**
3. **Viceversa, qualora l'importo dei lavori eseguiti, individuati come necessari dall'Azienda Sanitaria, sia raggiunto prima del termine di durata del contratto,**

l'appalto si intende esaurito, l'Azienda Sanitaria procederà ad indire un nuovo appalto e l'Appaltatore si impegna a proseguire il rapporto contrattuale sino all'aggiudicazione della nuova gara, rinunciando fin da ora a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto.

4. I lavori in corso allo scadere dell'appalto dovranno essere ultimati, proseguendo l'attività alle stesse condizioni e prezzi di contratto.
5. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il termine dell'appalto per ulteriori 6 (sei) mesi.
6. **L'Appaltatore dichiara fin da ora di accettare tutte le condizioni indicate nei commi precedenti alle stesse condizioni del contratto nessuna esclusa, rinunciando fino da ora a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto, fermo restando la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.**

CAPITOLO II NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

Art. 8. CAUZIONE, POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIE

Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.123 del DPR 207/2010, prima della stipula del contratto, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale; nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. L'Azienda Sanitaria ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione ai sensi di quanto disposto dall'art.123 del DPR 207/2010; l'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda Sanitaria abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto ed inoltre l'Appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli è prefissato. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere all'Appaltatore.
6. **La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del C.C., nonché l'operatività, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Azienda Sanitaria.**

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

7. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.129 del D.Lgs.163/06 e ai sensi dell'art.125 del DPR 207/2010, ALMENO 10 GG.PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI:
- ❖ una polizza di assicurazione stipulata nella forma "Contractors All Risks (C.A.R.) che copra i danni subiti dall'Azienda Sanitaria a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori; **l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto;**
 - ❖ una polizza che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d'opera (R.C.O.) nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la durata e la piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di consegna dei lavori oggetto dell'Appalto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. **Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00**
8. Nel caso di danneggiamento di qualsiasi natura, accaduto durante gli interventi, l'Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente il sinistro all'Azienda Sanitaria, ed entro la giornata lavorativa seguente, presentare regolare denuncia presso la propria compagnia assicuratrice, e nei casi in cui è previsto, anche la necessaria denuncia alle Autorità competenti.
9. **L'Appaltatore è responsabile di qualunque danno provocato alle persone ed alle cose, di terzi e dell'Azienda Sanitaria, da se stesso e dai propri dipendenti e dai propri mezzi, e quindi l'Azienda Sanitaria si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sui luoghi di lavoro per cause delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, quanto da insufficiente prudenza, diligenza, sicurezza e previdenza dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti.**

Polizza di assicurazione post collaudo

10. L'Appaltatore, in riferimento all'appalto ed alle prestazioni effettuate direttamente o mediante subappaltatori, deve garantire nel tempo, con apposita copertura assicurativa da allegare al Certificato di collaudo provvisorio relativo a tutti i lavori effettuati, la perfetta funzionalità ed integrità delle opere e degli impianti realizzati.
11. Tale garanzia assicurativa dovrà essere presentata prima dell'approvazione del Certificato di collaudo provvisorio ed in mancanza di essa non si provvederà al relativo saldo finale delle competenze maturate.
12. L'assicurazione concerne l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da difetto di esecuzione e/o fornitura e/o posa non riscontrabile in sede di verifica:
- ❖ rovina totale o parziale dell'opera;
 - ❖ gravi difetti esecutivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.
13. L'assicurazione decorre dalla data di approvazione del Certificato di collaudo provvisorio relativo a tutti i lavori regolarmente eseguiti, di cui all'art. 28 del presente C.S.A., e termina alla scadenza del secondo anno successivo dall'inizio della garanzia; la stessa dovrà garantire il risarcimento totale dell'intervento di sistemazione senza nessuna franchigia, sarà a premio unico anticipato con scadenza del termine come sopra indicato.

14. Appena riscontrato il danno l'Azienda Sanitaria deve richiedere a mezzo PEC all'Appaltatore l'immediata risoluzione delle cause di danno; l'Appaltatore potrà gestire il danno o con un suo intervento diretto e risolutivo o presentando regolare denuncia presso la propria compagnia assicuratrice, entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione scritta.
15. Nel caso in cui l'Appaltatore non intervenga direttamente nella rimozione delle cause di danno e non attivi la copertura assicurativa entro 24 ore dalla richiesta, l'Azienda Sanitaria provvederà direttamente alla rimozione delle cause del danno, addebitando all'Appaltatore ogni relativo costo diretto e/o indiretto per i danni patiti.
16. Nel caso in cui si proceda alla proroga di ulteriori **sei** mesi, prevista al comma 5 dell'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà estendere la cauzione definitiva e le polizze per analogo periodo integrando le somme assicurate.

Art. 9. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dalla legge in materia;
 - le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto.
2. L'appaltatore é tenuto a stipulare il contratto nel termine di legge.
3. **Ai sensi dell'art. 34, c. 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le spese per la pubblicazione previste per il presente appalto di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

Art. 10. SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI

1. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/06 e art. 170 del D.P.R. 207/2010.
2. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione dell'Azienda sanitaria nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.
3. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C. C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
4. L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.
5. Il contratto di subappalto redatto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 deve essere disposto in conformità alla L. n. 136/2010 e contenere le clausole di tracciabilità di cui ai commi 8-9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.
6. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 9 del D.Lgs 163/2006.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi sul subappalto, accertata dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà alla immediata sospensione dei pagamenti in corso.
8. La domanda di autorizzazione al subappalto deve essere presentata dall'Appaltatore all'Azienda Sanitaria con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e i lavori potranno avere inizio soltanto dopo le opportune verifiche ed il conseguente rilascio da parte dell'Azienda della relativa autorizzazione.
9. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, il pagamento diretto dei subappaltatori; in ogni caso il rilascio del Certificato di pagamento è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e del subappaltatore, rilevabile dal DURC che sarà richiesto dall'Azienda.
10. In caso di ottenimento di DURC, dell'Appaltatore o del subappaltatore, negativo, il RUP non emetterà nessun Certificato di pagamento sino alla completa regolarizzazione del documento.
11. Fatte salve le sanzioni penali di Legge, la presenza sul cantiere di una Ditta senza la necessaria autorizzazione al subappalto può essere motivo di risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'Appaltatore.
12. In ogni caso, in presenza di situazioni irregolari, i lavori vengono comunque sospesi dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere proroghe o fermo cantiere o altro indennizzo.
13. In caso di diniego dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione delle opere con propri dipendenti o presentare una nuova richiesta di subappalto per altra ditta da autorizzare.
14. Qualora durante le attività di cantiere, la Direzione Lavori accerti e denunci all'Azienda Sanitaria una grave situazione o errore commesso da una Ditta subappaltatrice, questa, anche se autorizzata, potrà essere allontanata dal cantiere temporaneamente o definitivamente, con effetto immediato e senza formalità alcuna.
15. Il noleggio dei mezzi a caldo con l'utilizzo di personale specializzato non dipendente della ditta noleggiatrice, qualora di importo superiore al 2% dell'importo di contratto, deve essere autorizzato.
16. **Ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le lavorazioni o componenti a notevole contenuto tecnologico o a rilevante complessità tecnica, del valore superiore al quindici per cento dell'importo totale dei lavori stessi, il ricorso al subappalto è ammissibile nei limiti previsti dall'art. 118, comma 2, terzo periodo del D. Lgs. suindicato e lo stesso non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.**

Art. 11. NORMATIVA ANTIMAFIA

1. L'Appaltatore deve presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, i seguenti documenti:
 - a) Libro matricola con allegato elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori; di ogni variazione in merito deve essere data immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori.
 - b) Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Le disposizioni previste al comma 1 sono obbligatorie anche per i subappaltatori, subcontraenti, ecc.

Art. 12. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. Le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.
3. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
4. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori, o adeguare le forniture in base allo stato dei luoghi.
5. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di modificare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
6. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
7. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture dei materiali, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Azienda Sanitaria si riserva di avanzare in sede di verifiche o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Art. 13. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli interventi che saranno realizzati sugli impianti dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
2. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
3. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
4. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Azienda Sanitaria si riserva di avanzare in sede di verifiche o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

5. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di manutenzione degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche del presente Capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.
6. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità del DM 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.
7. La dichiarazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e registrato presso la C.C.I.A.A.
8. Il certificato di regolare esecuzione dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti eseguiti.

Art. 13.1 IMPIANTI ANTINCENDIO

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (o emanate nel corso del contratto), delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore e come puntualmente dettagliato nel Disciplinare Prestazionale relativo agli impianti antincendio.
2. Entro il primo controllo semestrale è obbligo dell'Appaltatore aggiornare le planimetrie in possesso dell'Azienda Sanitaria, con indicazione di tutti i mezzi e sistemi di rilevazione e protezione (attiva e passiva – nessuno escluso: estintori, rilevatori, evacuatori, ventole di sovrappressione, sistemi di campionamento fumi, idranti, naspi, stazioni di pompaggio, ecc.) che saranno di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Appaltatore.
3. Entro il primo anno di gestione è obbligo dell'Appaltatore elaborare il “Manuale d'uso e manutenzione degli impianti antincendio”, redatto in conformità al D.M. 20 dicembre 2012, per ogni singolo impianto.
4. L'Appaltatore, nei primi 60 giorni dalla presa in consegna dovrà verificare con personale qualificato (fornito di attestato di formazione) tutti i dispositivi oggetto dell'Appalto e dovrà presentare alla Direzione Lavori le specifiche relazioni previste nel già citato Disciplinare Prestazionale impianti antincendio previste per ogni tipologia di dispositivo.
5. Rientra negli oneri dell'Appaltatore eseguire le **verifiche periodiche obbligatorie**, con certificazione delle attività effettuate valida ai fini del Registro della Sicurezza, della funzionalità dei dispositivi come dettagliatamente specificato nel già citato disciplinare prestazionale per ogni singola tipologia di dispositivo.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle scadenze di cui sopra, verranno, senza alcuna formalità applicate le penali previste all'art. 14 del presente Capitolato.

Art. 13.2 IMPIANTI ELETTRICI

1. L'Appaltatore deve provvedere a controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza, ai fini della sicurezza, degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, nonché provvedere agli interventi di manutenzione come puntualmente dettagliato nel Disciplinare Prestazionale relativo agli impianti elettrici.
2. Entro il primo semestre dalla presa in consegna, è obbligo dell'Appaltatore effettuare un esame a vista di tutti gli impianti oggetto dell'appalto, nonché misure e prove previste dalla norma CEI 64-8.
3. Al termine dei sei mesi l'Appaltatore dovrà consegnare alla S.C. Servizio Tecnico "l'Attestato di Verifica" che attesti lo stato di conservazione degli impianti nonché tutte le planimetrie aggiornate in formato cartaceo e DWG.
4. Dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione significativo, l'Appaltatore deve consegnare alla S.C. Servizio Tecnico l'attestato di Manutenzione, da redigere uno per ogni lavoro con utilizzo del modello allegato al disciplinare prestazionale.
5. Entro il primo anno di gestione è obbligo dell'Appaltatore elaborare il "Manuale d'uso e manutenzione degli impianti elettrici", redatto in conformità alle normative vigenti (per singolo impianto).
6. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli adempimenti e alle scadenze sopra citate, verranno applicate, senza alcuna formalità, le penali previste dall'art. 14 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 14. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Con la firma del contratto l'Appaltatore accetta la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta esecuzione dei lavori, rispondendo di tutti i danni che, per vizio o difetto dei materiali o per qualsivoglia altra ragione, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o subappaltatori, possano derivare all'Azienda od a terzi.
2. Oltre agli obblighi previsti nelle norme del presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti altri obblighi:
 - a) Trasmissione in copia al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si verificano variazioni, del libro matricola dei dipendenti e ogni comunicazione o notizia, relativa all'impiego di manodopera, che la Direzione Lavori ritenga opportuno raccogliere.
 - b) Osservare scrupolosamente le norme in vigore (e quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione anche obbligatoria della manodopera in genere e in particolare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
 - c) **Per tutti gli interventi ordinati, dovrà essere sempre garantita l'assistenza ai lavori da parte del "Datore di lavoro" o suo delegato che avrà tra i principali compiti, la funzione di trasmettere alle maestranze gli ordini ricevuti dall'Ufficio della Direzione dei Lavori e renderli operativi previa la verifica delle condizioni di sicurezza; tale onere sarà interamente a carico dell'Appaltatore e lo stesso non potrà pretendere per lo svolgimento di tale mansione di sua esclusiva competenza.**
 - d) La conclusione del Sistema Informativo della Manutenzione entro i termini fissati dal comma 10 dell'art. 3 del C.S.A. e la stipula di un contratto specifico di consulenza tecnica continua del software; qualora il RUP constati l'inosservanza degli obblighi da parte dell'Appaltatore verrà applicata una penale giornaliera pari a euro 250,00

- (duecentocinquanta) che verrà trattenuta, senza nessuna formalità, negli stati avanzamento lavori.** L'importo della penale verrà detratto dal primo certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- e) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale.
 - f) Il deposito presso la Direzione Lavori, quando esplicitamente richiesto dalla stessa, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare; per la mancata fornitura del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine, trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Appaltatore, la penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza. L'Appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.
 - g) L'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le verifiche, le prove, i collaudi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
 - h) Le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali in deposito e dei lavori in fase di esecuzione, curando che gli stessi non siano danneggiati o manomessi e restando responsabile dei danni ai lavori e ai fabbricati per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte dell'Azienda Sanitaria.
 - i) Tutte le spese per le opere provvisorie, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione dei lavori nonché le spese inerenti al nolo o all'acquisto ed al trasporto, sul luogo dei lavori, dei materiali e dei mezzi d'opera di qualsivoglia specie.
 - j) La rimozione, al termine di ogni opera e previo consenso della Direzione dei Lavori, dei mezzi impiegati nell'esecuzione e lo sgombero e trasporto di materiali di ogni genere. Per il mancato sgombero del materiale l'Appaltatore verrà messo in mora e fissato un termine, trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
 - k) Le spese per la fornitura di eventuali fotografie, ove richieste dalla Direzione Lavori e nel numero non superiore a 5 per ogni intervento. Per la mancata fornitura della documentazione fotografica sarà applicata all'Appaltatore una penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
 - l) L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali oggetto d'intervento e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali a lavoro completato.
 - m) I rifiuti risultanti dall'attività di costruzione, demolizione, rimozione impianti, sostituzione componenti e materiale di consumo (comprese lampadine e tubi al neon) sono da considerarsi PRODOTTI dell'Appaltatore e pertanto devono essere gestiti dal

medesimo; a tale proposito, si specifica che il DEPOSITO, il TRASPORTO e l'INVIO AL RECUPERO o SMALTIMENTO del rifiuto, sono di totale competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

- n) Tutti i materiali di risulta derivanti dalle operazioni di pulizia prima indicati e i rifiuti dovranno essere conferiti a discarica autorizzata e tale operazione dovrà essere documentata. Ogni volta che si riscontrerà il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, senza alcuna formalità, all'Appaltatore la penale di euro **250,00 (duecentocinquanta)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- o) La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Azienda Sanitaria, la Direzione dei Lavori ed il personale di assistenza da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.
- p) La tenuta del Libro Giornale **on line attraverso la procedura informatica**, nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori e le annotazioni e controdeduzioni dell'Appaltatore; in detto Libro Giornale dei lavori dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- Località e reparto in cui l'impresa opera;
 - Elenco nominativo e qualifica degli operai;
 - Lavorazioni eseguite nella giornata.
- Ogni qual volta la Direzione Lavori constaterà la mancata o incompleta compilazione del suddetto Libro Giornale, verrà applicata una penale giornaliera pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) che verrà trattenuta, senza nessuna formalità, negli stati avanzamento lavori.** L'importo della penale verrà detratto dal primo certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- q) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, osservando le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 o per ridurre i Rischi da interferenza come eventualmente indicati sul DUVRI. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Azienda, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- r) Trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione relativa al ponteggio eventualmente utilizzato, comprendente copia dell'autorizzazione ministeriale del fabbricatore completo di relazione tecnica contenente in particolare gli schemi tipo di montaggio e le istruzioni del montaggio, l'impiego e lo smontaggio; disegno esecutivo con indicazioni degli appoggi e ancoraggi completo di firma e generalità del rappresentante tecnico dell'Appaltatore; progetto di calcolo del ponteggio quando necessario e completo del PIMUS provvisto di firma e generalità del progettista abilitato.
- s) La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- t) Il pagamento di eventuali sanzioni amministrative emesse durante l'esecuzione dei lavori per cause da imputare all'Appaltatore.

- u) La predisposizione di preventivi secondo le modalità ed i tempi richiesti dal Direttore dei Lavori o suo assistente. Per la ritardata trasmissione del preventivo verrà applicata una penale pari a **euro 100,00 (cento)** per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza. Il preventivo dovrà essere redatto utilizzando gli elenchi prezzi contrattuali; per gli eventuali nuovi prezzi si richiama quanto specificato nell'apposito articolo.
- v) L'Appaltatore deve tenere in particolare considerazione il fatto che la maggior parte dei lavori vengono eseguiti a diretto contatto con una pluralità di persone (dipendenti e non), ed in strutture funzionanti. **Il personale impiegato deve pertanto mantenere sempre un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza, della serietà e dell'educazione;** dovrà risultare adeguatamente informato e preparato per svolgere il lavoro con professionalità. Il Direttore Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, allontanare temporaneamente o definitivamente dai cantieri gli operatori che ritenesse non idonei. L'Appaltatore non potrà sollevare contestazioni e dovrà procedere all'immediata sostituzione con soggetti ritenuti idonei. In nessun caso l'Appaltatore, e fra questo rientra anche il rappresentante tecnico dell'Appaltatore, **può recepire istanze da personale dipendente dell'Azienda Sanitaria non espressamente autorizzato dalla D.L.**, ma deve riportare ogni eventuale richiesta al Direttore dei Lavori al quale è demandato il compito di risolvere ogni istanza.
- w) L'Appaltatore deve avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi per quanto riguarda il passaggio delle persone e dei veicoli.
- x) La riparazione, il ripristino e la sostituzione **di tutti i difetti di costruzione** accertati dalla Direzione Lavori, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini verrà applicata una penale pari a **euro 300,00 (trecento)** per ogni giorno di ritardo. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza. Trascorsi i termini il Direttore dei Lavori ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni onere relativo.
- y) **L'Appaltatore dovrà provvedere in modo che il personale dell'Impresa sia sempre riconoscibile, indossi adeguati indumenti di lavoro, ed abbia sempre esposto apposito tesserino, rilasciato dall'Appaltatore, riportante fotografia recente e nominativo dell'operatore, nominativo e logo dell'Impresa.** Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la penale di **euro 1.000,00 (mille)** ogni qual volta si presenta in cantiere un operaio sprovvisto del tesserino. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- z) L'Appaltatore dovrà disporre di adeguate attrezzature atte a svolgere i singoli lavori all'interno delle strutture senza causare inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori, ecc) o altri rischi da interferenza. In particolare le opere di cantiere dovranno essere sviluppate mediante accorgimenti che proteggano le attività sanitarie che si svolgono all'interno degli edifici. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il RUP può sospendere immediatamente i lavori applicando, per ogni singola inosservanza, la penale di **euro 500,00 (cinquecento)**. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- aa) **L'Appaltatore dovrà aumentare tempestivamente la presenza lavorativa su semplice richiesta della Direzione Lavori al fine di poter sempre garantire la**

regolare esecuzione dei lavori senza la quale si potrebbe compromettere il regolare svolgimento dei servizi e delle attività dell’Azienda Sanitaria. In caso di inosservanza della suddetta prescrizione, l’Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari a euro 1.000,00 (mille) per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento della presenza lavorativa.

- bb) L’aggiornamento delle planimetrie in possesso dell’Azienda Sanitaria, con indicazione di tutti i mezzi e sistemi di rilevazione e protezione (attiva e passiva – nessuno escluso: estintori, rilevatori, evacuatori, ventole di sovrappressione, sistemi di campionamento fumi, idranti, naspi, stazioni di pompaggio, ecc.). Per il mancato ottemperamento viene stabilita una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni mese di ritardo, rispetto alla scadenza stabilita. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- cc) La presentazione del “Manuale d’uso e manutenzione degli impianti antincendio”, redatto in conformità al D.M. 20 dicembre 2012 (per singolo impianto). Per il mancato ottemperamento viene stabilita una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni mese di ritardo, rispetto alla scadenza stabilita. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- dd) Rispetto della periodicità delle verifiche di legge previste per ogni tipologia di dispositivo di sicurezza antincendio. Per il mancato ottemperamento, viene stabilita una penale pari a **euro 150,00 (centocinquanta)** per ogni dispositivo non verificato. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- ee) L’esecuzione dell’esame a vista di tutti gli impianti oggetto dell’appalto, nonché misure e prove previste dalla norma CEI 64-8 con la conseguente consegna dell’Attestato di Verifica. Per la mancata consegna dell’Attestato di Verifica, viene stabilita una penale pari a **euro 1.000,00 (mille)** per ogni mese di ritardo, rispetto alla scadenza stabilita, e per ogni impianto e/o struttura. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- ff) La presentazione dell’Attestato di Manutenzione, da redigere uno per ogni lavoro significativo di manutenzione. Per la mancata consegna dell’Attestato di Manutenzione viene stabilita una penale pari a **euro 300,00 (trecento)** per ogni attestato non presentato. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- gg) La presentazione del “Manuale d’uso e manutenzione degli impianti elettrici”, redatto in conformità alle normative vigenti (per singolo impianto). Per la mancata consegna del “Manuale d’uso e manutenzione degli impianti elettrici” viene stabilita una penale pari a **euro 300,00 (trecento)** per ogni mese di ritardo, rispetto alla scadenza stabilita. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- hh) Rispetto della periodicità delle verifiche previste nel Disciplinare Prestazionale impianti elettrici per ogni tipologia di impianto. Per il mancato ottemperamento, viene stabilita una penale pari a **euro 150,00 (centocinquanta)** per ogni impianto non verificato. L’importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
- ii) Rispetto della periodicità delle verifiche ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature e sui sistemi di condizionamento installati presso le

strutture di Ciriè, Caselle, Lanzo; tutte le attività, nessuna esclusa, sono contenute negli elaborati tecnici descrittivi e progettuali n. 4.3.1/2/3/4 e n.4.4.1. Per il mancato ottemperamento viene stabilita una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni inadempienza, rispetto alla scadenza stabilita. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

jj) Rispetto della periodicità delle verifiche ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature e sui sistemi di condizionamento installati presso le strutture del Distretto di Chivasso-San Mauro e Settimo; tutte le attività, nessuna esclusa, sono contenute negli elaborati tecnici descrittivi e progettuali n. 4.3.5 e n. 4.4.2. Per il mancato ottemperamento viene stabilita una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni inadempienza, rispetto alla scadenza stabilita. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

kk) Rispetto della periodicità delle verifiche ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature e sui sistemi di condizionamento installati presso le strutture del Distretto di Ivrea e Cuornè; tutte le attività, nessuna esclusa, sono contenute negli elaborati tecnici descrittivi e progettuali n. 4.3.6 e 4.4.3. Per il mancato ottemperamento viene stabilita una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni inadempienza, rispetto alla scadenza stabilita. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

La mancata e ripetuta inottemperanza alle suddette prescrizioni, sarà motivo sufficiente a promuovere la risoluzione anticipata del contratto d'appalto.

Art. 14.1 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

1. Al fine di consentire interventi pronti ed efficaci in relazione all'ampiezza del territorio l'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare, **entro il 31 ottobre di ogni anno**, l'organizzazione riguardante il servizio di sgombero neve che comprende tutte le operazioni di spargimento sale, sabbia e sgombero neve.
2. Compete all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per il servizio dello sgombero neve e spargimento di sabbia e salgemma minerale da effettuarsi sulle pavimentazioni stradali, cortili, parcheggi, passaggi pedonali, vicoli e scale esterne, nelle strutture dell'ASL TO4 elencate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Sulla scorta delle esperienze degli anni scorsi, per essere pronti ad affrontare ogni eventuale situazione e limitare disagi, il servizio di sgombero neve e spargimento sale deve essere effettuato con mezzi idonei, agili ed adatti anche ad interventi su passaggi di calibro ridotto per effettuare il servizio in modo capillare e con maggiore tempestività.
4. Gli interventi possono anche essere solo finalizzati a prevenire la formazione di ghiaccio.
5. Le opere richieste possono riassumersi sommariamente come di seguito indicate, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal personale della Direzione Lavori:
 - sgombero della neve dalle strutture territoriali ed ospedaliere dell'ASL TO4 con accumulo della neve, avendo cura di assicurare lo scolo delle acque; potrà essere

specificatamente richiesto oltre allo sgombero anche il successivo allontanamento della neve **in quei luoghi dove non è possibile, per ragioni di spazi, tenerla accumulata;**

- **dare la precedenza allo sgombero nei luoghi in cui è necessario assicurare la circolazione pedonale ed i passaggi carrai dando la priorità alle strutture di speciale importanza (ospedali, poliambulatori, distretti, ecc...);**
- trattamento della superficie mediante spandimento di salgemma mista a sabbia per prevenire la formazione di superfici ghiacciate; sui sedimi, sia lapidei che bituminosi, dovranno essere usati esclusivamente mezzi meccanici gommati.

6. Modalità di esecuzione degli interventi

- L'Appaltatore è tenuto a prendere visione preventivamente dei luoghi per poter intervenire con celerità durante gli interventi;
- spargimento sabbia/sale quando le condizioni atmosferiche siano sfavorevoli o nelle prime avvisaglie di gelate;
- sgombero neve quando l'altezza della neve caduta abbia raggiunto la misura di cm.5 (cinque);
- le operazioni dovranno essere iniziate a seguito di ordine verbale del personale della Direzione Lavori e proseguire anche in orario notturno e/o festivo adoperando tutti i mezzi richiesti e tutta la manovalanza necessaria;
- l'intervento richiesto potrà essere di tre tipi:
 - passata di solo sgombero neve;
 - passata di sgombero neve e contestuale spargitura sale/sabbia;
 - passata di sola spargitura sale/sabbia.
- **l'Appaltatore dovrà iniziare il servizio, con un numero di mezzi e personale adeguato, entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata.**

7. **Per poter accertare** la presenza dei mezzi in servizio occorre che l'Impresa faccia pervenire all'Ufficio della Direzione dei Lavori, attraverso il SIM, prima dell'inizio dell'intervento, le seguenti informazioni:

- numero, targa dei mezzi e caratteristiche necessarie per definire il prezzo da applicare;
- durata presumibile dell'intervento;
- totale presumibile di ore di mano d'opera e noli a caldo;
- nominativo degli operai addetti con il relativo codice fiscale.

8. **Il personale della Direzione Lavori ha la facoltà di controllare direttamente sul posto il numero degli operai e i mezzi impiegati dall'Appaltatore accertandosi che i nominativi e dati identificativi corrispondano a quelli inseriti sull'apposito sistema informativo.**

9. In caso di omessa registrazione nel SIM non si procederà alla relativa contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni effettuate oltre all'applicazione delle penali.

10. **Penalità:** nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni ed agli obblighi di cui sopra, saranno applicate le seguenti penali:

- qualora, per qualunque motivo, l'Appaltatore non effettui le operazioni di sgombero neve, viene applicata una penale pari a **euro 2.000,00 (duemila)** per ogni intervento non effettuato calcolato per ogni struttura; inoltre saranno addebitate all'Appaltatore le spese relative ad eventuali danni provocati alla collettività a causa del mancato intervento e le spese sostenute dall'Azienda Sanitaria nel caso di intervento diretto;
- se durante lo svolgimento del servizio verranno utilizzati tipologia e numero di personale o mezzi operativi diversi da quelli regolarmente segnalati nel SIM, senza aver preventivamente comunicato tale aggiornamento, verrà applicata una penale pari a **euro 1.000,00 (mille)**, per ciascun intervento effettuato, raddoppiabile in caso di

recidiva; questa penale verrà applicata comunque, anche nel caso che, in conclusione, il servizio risulti svolto correttamente;

- per ogni altra violazione o inadempienza verrà applicata una penale pari a **euro 1.000,00 (mille)**, raddoppiabile in caso di recidiva;
- le penali saranno detratte, senza formalità alcuna, con deduzione dall'importo del consuntivo dei lavori cui la penale si riferisce.

11. **Segnalazioni:** le zone di accumulo neve devono essere segnalate mediante sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, per garantire l'incolumità degli operai, del personale dell'Azienda Sanitaria e comunque delle persone che accedono alle strutture dell'ASL; è importante inoltre evitare anche danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione delle zone medesime.

12. **Operatività:** Il numero dei mezzi che l'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione sarà comunicato all'Azienda Sanitaria entro il 31 ottobre di ogni anno; l'organizzazione complessiva (mano d'opera e mezzi) sarà frutto di una propria valutazione perché a conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione del servizio; pertanto l'Appaltatore è tenuto a fornire apposita dichiarazione dalla quale risulti:

- la descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi operativi tenuti a disposizione e necessari all'espletamento del servizio nel suo complesso;
- la disponibilità dei mezzi con relativi dati di identificazione e della mano d'opera necessaria.

13. I mezzi operativi ritenuti necessari per garantire l'esecuzione del servizio con risultati soddisfacenti sono indicati come segue:

- n.10 Autocarri ribaltabili ≤ 40 q.li , con o senza lama spazzaneve;
- n.10 Pale meccaniche gommate ≤ 40 HP attrezzati con lama spazzaneve o eventualmente trattori, a 2/4 ruote motrici, attrezzati con lama spazzaneve;
- n.5 Autocarri attrezzati con spandisale (capacità fino a 8 mc)
- n.5 Autocarri attrezzati con spandisale (capacità fino a 2 mc)

14. Tutti gli automezzi dovranno essere dotati delle autorizzazioni ed omologazioni di cui agli artt. 58 e 114 del D.Lgs. 285/92 e artt. 211 e 212 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Nei prezzi per noli, di cui all'elenco prezzi integrativi, è compresa ogni spesa per dare i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di mantenimento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, le spese generali ed utili dell'Appaltatore.

16. Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario per la conduzione con tutti gli oneri del precedente capoverso, il carburante, gli olii, e tutto quanto occorra per dare funzionanti i mezzi.

17. Saranno considerate le ore effettivamente effettuate in cantiere, nulla è dovuto per i viaggi di andata e ritorno del personale e dei mezzi d'opera.

18. All'Appaltatore per il solo fatto che dovrà avere i mezzi d'opera efficienti e pronti per l'uso in caso di necessità ed in qualunque ora diurna e notturna di qualsiasi giorno feriale o festivo, è riconosciuto un canone stagionale di pronta disponibilità.

19. **Responsabilità:** l'Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza venissero arrecati alle persone e alle cose, sia dell'Azienda Sanitaria che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

La mancata e ripetuta inottemperanza alle suddette prescrizioni, sarà motivo sufficiente a promuovere la risoluzione anticipata del contratto d'appalto.

Art. 14.2 VERIFICA SFONDELLAMENTO DEI SOLAI

1. Lo sfondellamento (o scartellamento) dei solai indica il distacco delle cartelle di intradosso (fondelli) delle pignatte utilizzate nei solai in latero-cemento, con la conseguente caduta di laterizio e intonaco. Tali blocchi di alleggerimento, anche se in teoria non hanno nessuna funzione strutturale, se cedono o si rompono possono avere **conseguenze gravi** per l'incolumità delle persone presenti nei locali sottostanti che possono essere investite della caduta di porzioni significative di materiale.
2. Lo sfondellamento è solitamente provocato da molteplici cause spesso interagenti tra di loro.
3. Per la valutazione del fenomeno l'Appaltatore deve utilizzare un'analisi diagnostica (tipo SONISPECT) allo scopo di individuare, con metodi non distruttivi e diagnostici, gli eventuali rischi di sfondellamento dei solai.
4. L'indagine conoscitiva avrà quale obiettivo finale la certificazione sullo stato di salute dei solai oggetto di verifica. L'Appaltatore dovrà utilizzare tecniche di rilevazione strumentali ed evitare tecniche che si basano esclusivamente sulla valutazione soggettiva dell'operatore (battitura solaio con strumenti non collegati a nessuna strumentazione di analisi).
5. Il controllo dell'integrità dei solai dovrà fornire all'Azienda Sanitaria una garanzia di sicurezza contro il pericolo di improvviso sfondellamento delle cartelle inferiori dei laterizi o dello strato di intonaco; l'indagine dovrà quindi essere effettuata da tecnici conoscitori del problema i quali, attraverso un'accurata analisi, dovranno prevedere l'insorgere del fenomeno ed il grado di evoluzione dello stesso.
6. La verifica dello sfondellamento dei solai potrà così articolarsi:
 1. descrizione della tipologia e delle indagini effettuate;
 2. analisi termografica;
 3. analisi costruttiva, completa di rappresentazione in sezione di travetti, pignatte ed intonaco;
 4. indagini soniche manuali e strumentali;
 5. valutazione complessiva con la descrizione delle varie situazioni riscontrate e restituzione cartografica dei luoghi con indicazione colorimetrica dei livelli di rischio.
7. L'indagine conoscitiva deve partire dal riconoscimento dei principali fattori che possono essere causa del dissesto al fine di riconoscere l'effettiva presenza, nell'ambito della costruzione in esame, del livello di rischio di sfondellamento secondo le categorie qui di seguito riportate.
 - Livello 1: rischio trascurabile
 - Livello 2: rischio modesto
 - Livello 3: rischio medio
 - Livello 4: rischio elevato
 - Livello 5: dissesto in atto
8. **Modalità di esecuzione dell'attività.** L'Appaltatore **entro i primi 120 giorni dalla data di consegna dei lavori** dovrà presentare alla Direzione Lavori:
 - il protocollo dell'indagine che intende adottare;
 - la proposta di organizzazione complessiva riguardante l'attività di verifica e i tempi necessari per effettuare la stessa suddivisa per stabile.

9. La Direzione Lavori, valutato il protocollo dell'indagine e l'organizzazione proposta dall'Appaltatore, se ritenuti idonei, entro i successivi 30 giorni, sentite le Direzioni Sanitarie di Presidio e i Direttori di Distretto, consegnerà all'Appaltatore il cronoprogramma delle verifiche.
10. L'Appaltatore entro i successivi 30 giorni dalla consegna del cronoprogramma dovrà avviare l'attività di verifica di cui al presente articolo.
11. Nel caso in cui il protocollo dell'indagine e l'organizzazione proposta dall'Appaltatore, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, non risultino idonei allo scopo, l'Appaltatore sarà tenuto, nei successivi 15 giorni dalla comunicazione della Direzione Lavori, a ripresentare la documentazione rispondente ai requisiti richiesti dal presente articolo.
12. Resta inteso che la necessità di effettuare le verifiche e la priorità delle stesse è strettamente legata alla tipologia costruttiva delle strutture e all'anno di costruzione.
13. **Penalità.** Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni ed agli obblighi di cui sopra, saranno applicate le seguenti penali:
 - qualora, per qualunque motivo, l'Appaltatore non presenti alla Direzione Lavori, entro il termine sopra fissato, il protocollo dell'indagine che intende adottare e la proposta di organizzazione complessiva, nella data sopra fissata, viene applicata una penale pari a **euro 2.000,00 (duemila)** per ogni mese di ritardo;
 - se dopo il giudizio di inidoneità espresso dalla Direzione Lavori sulla documentazione presentata da parte dell'Appaltatore, lo stesso non ottemperi nei successivi 15 giorni a ripresentare la documentazione prevista dal presente articolo, verrà applicata una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni 15 giorni di ritardo;
 - se l'Appaltatore non avvia l'attività di verifica nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del cronoprogramma verrà applicata una penale pari a **euro 2.000,00 (duemila)** per ogni mese di ritardo;
 - se dopo l'avvio dell'attività di verifica, per qualunque motivo l'Appaltatore sospenda le indagini o le stesse procedano con estrema lentezza da ritardare la conclusione delle stesse, o quando il RUP e per esso la Direzione Lavori riscontri che l'indagine viene condotta con negligenza da parte delle persone incaricate della verifica, all'Appaltatore, previa contestazione scritta dei fatti, verrà fissato un termine entro la quale l'attività dovrà procedere secondo le prescrizioni e gli accorgimenti segnalati dal RUP o dalla Direzione dei Lavori. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni verrà applicata una penali pari a **euro 1.000,00 (mille)**, per ogni richiamo formale, raddoppiabile in caso di recidiva;
 - le penali saranno detratte, senza formalità alcuna, con deduzione dall'importo del consuntivo delle verifiche cui la penale si riferisce.

La mancata e ripetuta inottemperanza alle suddette prescrizioni, sarà motivo sufficiente a promuovere la risoluzione anticipata del contratto d'appalto.

Art. 15. PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA'

1. L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni, leggi, norme, decreti, regolamenti e circolari, attualmente vigenti e quelli che potranno essere emanati durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza alle opere oggetto dell'appalto.
2. L'Appaltatore deve comunicare, **prima dell'inizio dei lavori**, alla Direzione Lavori il nominativo del rappresentante tecnico, di cui al successivo art. 16, nonché il numero di

telefono portatile per le eventuali comunicazioni o ordinazioni ed il numero di fax, sempre funzionante, con linea telefonica dedicata. Per il mancato adempimento nei termini sopra indicati verrà applicata una penale pari a **euro 500,00 (cinquecento)** per ogni mese di ritardo. L'importo della penale verrà detratto dal primo Certificato di Pagamento immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

- 3. Nei lavori in economia è retribuita la sola manodopera effettivamente prestata in cantiere.**
4. Qualora sia necessario l'impiego di manodopera di officina o di laboratorio, per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale manodopera deve essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione dei Lavori di effettuare o fare effettuare sopralluoghi allo scopo di accertare l'attendibilità della concordata quantità di manodopera.
4. L'Appaltatore è sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai propri dipendenti.
- 5. L'Appaltatore deve sempre e comunque garantire la disponibilità del rappresentante tecnico e delle maestranze dalle ore 8:00 alle 17:00 di ogni giorno lavorativo, senza alcuna interruzione, per tutti i mesi dell'anno. L'Appaltatore non è autorizzato a organizzare il proprio orario di lavoro in modo difforme dall'orario precedentemente indicato salvo specifica disposizione del Direttore dei Lavori.**
- 6. La particolare natura degli edifici o dell'attività che in essi viene svolta potrà richiedere l'esecuzione dei lavori in orario notturno o festivo senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi.**
7. **L'orario di lavoro giornaliero è così articolato:**
 - ❖ **Feriale diurno quello compreso fra le ore 8:00 e le ore 17:00;**
 - ❖ **Feriale straordinario diurno quello compreso fra le ore 6:00 e le ore 8:00 e fra le ore 17:00 e le ore 22:00;**
 - ❖ **Feriale straordinario notturno, quello compreso fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino seguente di una giornata feriale, oppure sino alle ore 24,00 se la giornata successiva è festiva;**
 - ❖ **Festivo straordinario diurno quello compreso fra le ore 8:00 e le ore 17:00;**
 - ❖ **Festivo straordinario notturno quello compreso fra le ore 0:00 e le ore 8:00 e fra le ore 17:00 e le ore 24:00;**
 - ❖ **Sono considerati feriali, i giorni dal lunedì al sabato compreso;**
 - ❖ **Sono considerati giorni festivi, le domeniche, le festività riconosciute dallo Stato.**
8. **L'Appaltatore è edotto che la maggior parte degli interventi verranno effettuati in ambito sanitario ed ospedaliero e pertanto dovrà soggiacere alle particolari disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori per quanto attiene le modalità, la pulizia quotidiana, il trasporto dei materiali ai vari piani ed i tempi di effettuazione dei lavori, senza che ciò costituisca motivo per richieste di corrispettivo.**
9. **L'Appaltatore deve garantire una capacità lavorativa, anche nel periodo estivo, tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a più ordini impartiti dalla Direzione Lavori, anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza. In caso di dimostrata incapacità di assolvere a quanto sopra descritto il RUP, su segnalazione della Direzione Lavori, provvederà ad inviare regolare richiamo scritto, o, per casi particolarmente gravi, promuoverà la risoluzione contrattuale come previsto dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.**

Art. 16. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

1. Così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Azienda sanitaria, che provvede a darne comunicazione all'Ufficio della Direzione dei Lavori.
4. In caso di impedimento del responsabile nominato, l'Appaltatore entro due giorni dal verificarsi dell'impedimento, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento il nome di un sostituto munito di mandato con rappresentanza.
5. E' facoltà dell'Azienda chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo responsabile o dell'eventuale sostituto qualora sussistano giustificati motivi (art. 4, comma 4, del DM n. 145/2000).
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute.
7. **Anche il Rappresentante tecnico dell'Appaltatore si deve presentare sul luogo di lavoro munito di cartellino di riconoscimento** così come stabilito dall'art. 14, lettera y), del presente Capitolato.

Art. 17. PREZZI

1. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
2. I prezzi contenuti negli elenchi prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili e comprensivi di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le opere provvisoriale, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le prestazioni si intendono comprensive di ogni spesa per la sorveglianza e la direzione degli operai, dell'Appaltatore, addetti ai lavori, il trasporto a piè d'opera di materiali ed attrezzature, l'eventuale stoccaggio e custodia delle provviste in cantiere o locale approntato dall'Appaltatore a proprie spese in luogo indicato dall'Azienda Sanitaria, lo sgombero del materiale di risulta ed ogni altro onere occorrente ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.
3. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore all'Azienda Sanitaria, complete e finite in ogni loro particolare.
4. La percentuale di ribasso offerta in sede di gara è unica ed è applicata a ciascun prezzo contenuto nell'elenco nuovi prezzi integrativi e nell'elenco prezzi delle opere pubbliche della Regione Piemonte di cui all'art. 4 comma 10 del presente Capitolato.
5. Per la contabilizzazione delle prestazioni di manodopera da computare a misura, in relazione alle ore effettive impiegate, i prezzi da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro (retribuzione più oneri assicurativi e previdenziali) in vigore al momento dell'appalto, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili e la variazione percentuale di ribasso è applicata sull'aliquota di maggiorazione del 24,30%.

6. Qualora si dovesse far ricorso a prezzi di opere non contemplate nei prezziari di contratto, gli stessi sono desunti, ove possibile, dai suddetti prezziari mediante la formulazione di nuovo prezzo, ove ciò non fosse possibile, essi sono desunti mediante analisi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
7. **Il verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, è approvato dal Responsabile del Procedimento.**

Art. 18. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'art. 36 dello stesso e a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'Appaltatore é, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla loro natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dello stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi:
 - **a tutte le norme di sicurezza e di prevenzione infortuni vigenti, alle prescrizioni dell'ISPEL, INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro ed eventuali altri Enti preposti in materia;**
 - **alle norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, compresi i Decreti di attuazione, restando unico responsabile in merito, riservandosi la Direzione Lavori di richiedere l'intervento degli Enti preposti per il controllo della completa osservanza delle norme citate.**
6. L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere al Direttore dei Lavori, come specificato all'art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertati dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalati dall'Ispettorato dei Lavori, l'Azienda Sanitaria medesima comunica all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

8. **Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Azienda Sanitaria né ha titolo al risarcimento dei danni.**
9. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato dimostrato l'avvenuto adempimento dei citati obblighi.

Art. 19. ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale di provata capacità, idonea formazione ed addestramento, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione agli obblighi assunti.
2. L'Appaltatore è responsabile della esecuzione dei lavori, della qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei cantieri.
3. Tutte le opere devono essere eseguite a regola d'arte e tutti i materiali devono essere delle migliori qualità sotto ogni aspetto e devono presentare tutti i caratteri di bontà inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totale carico dell'Appaltatore, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite o di scadente qualità.
4. Tutti i materiali sono **misurati a lavori ultimati. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di fornire all'Appaltatore, qualora lo ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio, tutti o parte dei materiali da impiegare senza che, per tale motivo, l'Appaltatore stesso possa avanzare pretese di compensi aggiuntivi per le prestazioni che dovrà fornire per la loro messa in opera.** Parimenti l'Azienda Sanitaria potrà disporre l'esecuzione di opere di manutenzione ricorrendo a ditte diverse dall'Appaltatore senza che lo stesso possa pretendere alcun corrispettivo.
5. L'Azienda, tramite il RUP, si riserva ogni più ampia facoltà di verifica e di applicazione delle penali, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, in qualsiasi momento anche posteriormente all'esecuzione delle opere e **fino al termine del contratto.**
6. Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Azienda Sanitaria prenderà immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca accettazione delle opere stesse; l'Azienda Sanitaria si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 20. ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. L'accesso ai luoghi di intervento (se delimitato ed individuato come cantiere) è riservato agli addetti ai lavori ed al personale della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà disporre adeguata cartellonistica e ogni altro dispositivo finalizzato all'individuazione e messa in sicurezza dell'area interessata.
2. E' fatto divieto all'Appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono gli interventi senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori.
3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo il RUP l'unico autorizzato a fornire notizie a terzi.
4. Per la contravvenzione a quanto sopra esposto verrà applicata una penale di **euro 1.000,00**

(mille) da detrarsi dal primo certificato di pagamento successivo all'avvenuta constatazione dell'inadempienza; ciò non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'Azienda Sanitaria per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o fornitori autorizzati.

Art. 21. TEMPO DI ESECUZIONE - PENALE PER RITARDO

1. **L'Appaltatore deve garantire l'inizio dell'intervento entro 30 (trenta) minuti per gli interventi di somma urgenza, entro le 8 (otto) ore per opere espressamente indicate come urgenti ed entro la data fissata dalla Direzione dei Lavori, in sede di ordinazione dei lavori, per tutte le altre opere; parimenti la Direzione Lavori può indicare, in sede di ordinazione dei lavori, la data di ultimazione dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso.**
 - ❖ Per ritardato inizio degli interventi **in pronta reperibilità e di somma urgenza** viene stabilita una penale pari a **euro 150,00 (centocinquanta) per ogni mezz'ora di ritardo, con decorrenza dallo scadere della mezz'ora dalla chiamata;**
 - ❖ Per ritardato inizio degli interventi **in urgenza** viene stabilita una penale pari a **euro 200,00 (duecento) per ogni ora di ritardo, con decorrenza dallo scadere del termine sopra indicato;**
 - ❖ Sul termine assegnato nei singoli ordinativi per l'inizio o ultimazione dei lavori viene stabilita una penale pari a **euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo** sul termine assegnato.
2. In mancanza della messa a disposizione da parte dell'Appaltatore del contingente minimo di maestranze, di cui all'art. 2, comma 5, del presente Capitolato, sarà addebitata una penale pari a **euro 200,00 (duecento)** per ogni giorno e per ogni operaio non messo a disposizione dell'Azienda sanitaria.
3. Le penalità sono detratte, senza formalità alcuna, con deduzione dall'importo del consuntivo dei lavori cui la penale si riferisce.
4. All'Appaltatore che sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori, o quando il RUP, e per esso anche la Direzione dei Lavori, riscontri una cattiva esecuzione degli stessi viene intimato, a mezzo fax e attraverso la procedura informatica, all'Appaltatore stesso di ottemperare alle prescrizioni del presente Capitolato. Ove l'Appaltatore nelle 12 ore successive a detta intimazione non vi ottemperi, la Direzione Lavori è autorizzata a prendere possesso dei lavori, affidando ad altra Ditta il rifacimento e/o la prosecuzione dei lavori addebitando la relativa spesa all'Appaltatore.
5. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora la somma delle penali applicate all'Appaltatore abbiano come conseguenza il raggiungimento dell'importo massimo della penale, il RUP, sentita la Direzione Lavori, potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto.
6. La cauzione costituirà, nel caso di cui al punto 5, solo risarcimento minimo convenzionale per il mancato adempimento contrattuale riservandosi l'Azienda Sanitaria, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, in sede di liquidazione dell'appalto risolto, di determinare l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in corso e per il nuovo affidamento.

7. Quando il Direttore dei Lavori accerta che il comportamento dell'Appaltatore si concreta in grave inadempimento contrattuale o grave irregolarità (grave negligenza o contravvenzione ai patti; sistematica inottemperanza, nei tempi e nei modi, agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori; ritardi riscontrati nell'esecuzione dei lavori; ecc..) tali da compromettere la buona esecuzione dell'appalto, segnala l'accaduto al RUP che darà corso al procedimento previsto dall'art. 136 del Codice dei contratti pubblici che potrà concludersi con la risoluzione del contratto.

Art. 22. REPERIBILITA'

1. L'Appaltatore dovrà dichiarare espressamente **alla firma del contratto** (e successivamente confermare alla Direzione Lavori prima della consegna formale degli stessi) almeno un numero di telefono fisso, un numero di fax, un numero (o più numeri) di cellulare, per tutte le comunicazioni, ordinarie - in emergenza - in reperibilità, tutti funzionanti 24/24 ore, 7/7 giorni per l'intera durata contrattuale e il tecnico (o più tecnici) incaricati a ricevere le comunicazioni.
2. **Gli interventi in Reperibilità hanno carattere di somma urgenza, sono necessari per:**
 - **eliminare stati di pericolo;**
 - **eliminare eventuali impedimenti alla erogazione di servizi essenziali;**
 - **ripristinare le funzionalità primarie oggetto della richiesta di intervento.**
3. L'Appaltatore deve quindi garantire 24 ore su 24, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna (comprese quindi i periodi di ferie e di festività per tutto l'arco della durata contrattuale), un efficiente servizio di Reperibilità, con personale qualificato in grado di organizzare e risolvere nel più breve tempo possibile, ogni situazione di pericolo che si dovesse presentare.
4. L'Appaltatore o suo delegato, deve quindi essere sempre ed immediatamente raggiungibile telefonicamente, diversamente saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 21 e sarà avanzata la richiesta di eventuali danni conseguenti alla mancata risposta.
5. **La fascia oraria da garantire in pronta reperibilità è quella fuori dall'orario normale di lavoro indicato negli articoli precedenti del presente CSA.**
6. Gli interventi in pronta reperibilità dovranno avere inizio **entro 30 minuti** dalla richiesta di intervento anche solo telefonica da parte delle persone espressamente autorizzate dal Direttore Lavori.
7. Gli ordinativi telefonici urgenti saranno confermati per iscritto e inseriti nell'**applicativo informatico per la gestione degli interventi, fornito dall'Appaltatore**, il primo giorno lavorativo successivo alla chiamata.

Art. 23. MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutti i lavori di manutenzione finalizzati alla conservazione e riparazione degli elementi d'opera esistenti.
2. Dato il carattere dei lavori, riguardanti opere di manutenzione in stabili in cui si svolgono attività sanitarie, l'Appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto alla massima sollecitudine possibile, all'impiego di personale fidato e qualificato professionalmente, al fine anche di ridurre al minimo i possibili disagi al personale dipendente dell'Azienda Sanitaria, pazienti e/o utenti.

3. **Nel caso si renda necessario eseguire, per ragioni di integrazione tecnica e temporale, opere di categoria diversa da quelle previste dal contratto, l'Appaltatore su ordine della Direzione dei Lavori, deve accettare l'esecuzione delle opere con applicazione dei prezzi d'elenco delle categorie corrispondenti e con lo stesso ribasso d'asta del contratto principale.**
4. Modalità e condizioni particolari di intervento dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione Lavori. Non verranno riconosciuti oneri aggiuntivi non preventivamente concordati.
5. I rapporti periodici che l'Appaltatore dovrà avere con il RUP e l'Ufficio della Direzione dei Lavori, descritti al comma 14 dell'art. 1 del presente CSA, sono da intendersi come minimo da garantire in ogni caso. Gli elementi fondamentali sono i seguenti:
 - Incontro, con cadenza almeno settimanale, del **“Datore di Lavoro”** o di un suo **“delegato”** con l'Ufficio della Direzione dei Lavori per il **coordinamento** degli Ordini di Lavoro; la consegna della certificazione relativa agli interventi già eseguiti; le comunicazioni di vario genere; i sopralluoghi tecnici sui luoghi di intervento; questi incontri avranno per lo più carattere tecnico-organizzativo-informativo e dovranno tendere al controllo globale dell'andamento dell'appalto nel rispetto di **tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e tutte le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**
 - Compilazione di tutti i documenti tecnico-contabili.
 - **L'Appaltatore dovrà informare quotidianamente la Direzione Lavori, attraverso l'applicativo informatico per la gestione degli interventi manutentivi, del numero degli operai e dei luoghi in cui si eseguono gli interventi.**
6. La Direzione Lavori indirà periodicamente riunioni di coordinamento alle quali dovranno essere obbligatoriamente presenti i datori di lavoro o loro delegati delle Ditte esecutrici.

Art. 24. CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

1. Il presente appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si intende stipulato in parte a misura e in parte a corpo.
2. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
3. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Il computo delle prestazioni a misura sarà eseguito applicando i prezzi contrattuali e, ove non presenti, i nuovi prezzi stabiliti ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.
4. I lavori sono disposti dal Direttore dei Lavori (o dai tecnici dell'ufficio di Direzione Lavori), mediante **Ordine di Lavoro (OdL)**, inviato all'Appaltatore attraverso **la procedura informatica** e verificato dallo stesso Appaltatore durante il sopralluogo di verifica per stabilire le modalità di esecuzione dell'opera.
5. Gli interventi in pronta reperibilità o di somma urgenza possono essere ordinati telefonicamente e saranno confermati dal Direttore Lavori **nella procedura informatica** il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
6. **Nessuna opera può essere iniziata dall'Appaltatore senza OdL emesso da parte del Direttore dei Lavori (o dai tecnici dell'ufficio di Direzione Lavori).**
7. L'Appaltatore provvederà ad eseguire l'intervento con le modalità ed i tempi fissati dalla Direzione dei Lavori secondo le indicazioni contenute nell'OdL.

8. L'Appaltatore ha l'onere della compilazione del consuntivo (**uno per ogni OdL**) utilizzando l'apposito software, **dato in dotazione all'Azienda Sanitaria**, nel quale dovranno essere indicati:
- la data e il numero del OdL;
 - l'indirizzo completo dell'intervento ed il reparto o servizio in cui si è intervenuti;
 - una corretta, semplice ma esaustiva descrizione dell'intervento;
 - la data dell'invio dell'ordine e la data di inizio e fine lavori;
 - il nominativo e qualifica degli operai che sono intervenuti, con indicazione delle ore lavorate, indipendentemente se trattasi di lavoro a misura o in economia (riportando i dati del rapporto di lavoro);
 - per i lavori a misura le quantità effettive delle lavorazioni eseguite, i prezzi unitari del prezzario, il ribasso d'asta offerto in sede di gara;
 - per i lavori in economia l'indicazione dei motivi per cui si è ricorsi alla lavorazione in economia e l'avvenuta autorizzazione della D.L.;
 - eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e riconosciuti dalla D.L. o dal CSE;
 - l'eventuale specificazione, in un'apposita casella note, di ciò che di sostanziale si è verificato e/o riscontrato durante i lavori, relativamente a problematiche e/o ritardi e/o lavorazioni diverse rispetto all'ordine impartito dalla D.L.;
 - le foto formato digitale da inserire nell'applicativo informatico.
9. L'Appaltatore, con lettera di accompagnamento, deve presentare, entro il giorno 15 di ogni mese ed in unica soluzione, alla Direzione Lavori, il Consuntivo (**uno per ogni singolo intervento da consegnare su supporto cartaceo e inserito nel supporto informatico**) di tutte le opere ultimate nel mese precedente, corredati del relativo OdL, della copia dell'eventuale autorizzazione ad eseguire lavori in economia (Allegato "3") e, ove necessario, della/e dichiarazione/i di conformità degli impianti eseguiti.
10. In assenza di tali documenti non si procederà alla liquidazione del presunto credito.
11. Ai consuntivi di cui al punto precedente sarà allegato un prospetto economico riassuntivo in cui saranno elencati tutti gli ordini ricevuti nel periodo considerato, sia che si tratti di lavori ultimati - in corso - non iniziati (da consegnare su supporto cartaceo e inserito nel supporto informatico).
12. Considerato che l'Appaltatore in sede di gara dovrà proporre **un Sistema Informativo della Manutenzione (SIM) per la gestione informatizzata delle attività contenute nel presente CSA, i modelli sopra descritti potranno subire una eventuale variazione in considerazione del software adottato al fine di garantire, per tutta la durata del contratto, lo scambio di file e/o dati che l'impresa è obbligata a tenere sempre aggiornati.**
13. Nel prospetto economico l'Appaltatore dovrà specificare, per gli ordini **non consuntivati**, le motivazioni per le quali i lavori non sono stati ultimati o iniziati. Tali ordini verranno inseriti nel successivo elenco con specifico richiamo.
14. Il prospetto economico riassuntivo dovrà essere presentato con periodicità mensile.
15. **Nei 60 gg. successivi decorrenti dalla presentazione dei consuntivi, la Direzione dei Lavori provvederà:**
- **ad effettuare il controllo tecnico ed economico dei lavori eseguiti per accertarne, in contraddittorio con l'Appaltatore, la puntuale e corretta esecuzione degli stessi secondo gli ordini impartiti;**
 - **a rilasciare il Certificato di Ultimazione dei Lavori;**

- a redigere lo stato avanzamento lavori, al raggiungimento dell'importo netto di euro 300.000,00 (trecentomila/00);
 - a predisporre il certificato di pagamento sulla base del SAL entro il termine massimo di 45 giorni a decorrere dall'emissione di ogni SAL – tale documento sarà subordinato alla verifica della regolarità del DURC.
16. Nello stesso periodo la D.L. segnalerà tempestivamente all'Appaltatore:
- Le correzioni e le modifiche da apportare ai consuntivi presentati;
 - I consuntivi da stralciare se relativi ad interventi:
 - non completati da parte dell'Impresa;
 - non eseguiti a regola d'arte;
 - non autorizzati con OdL o non inseriti **nella procedura informatica**;
 - per i quali non sia stata consegnata la documentazione di cui al precedente comma 9;
 - per i quali non si ravvisi il rispetto dei patti e delle condizioni contrattuali;
 - per i quali si voglia approfondire aspetti tecnico-contabili.
17. Gli importi dei lavori regolarmente consuntivati saranno riportati sul registro di contabilità così come verificati dalla Direzione dei Lavori.
18. Eventuali contestazioni da parte dell'Appaltatore potranno essere esplicitate unicamente mediante opportune riserve sul registro di contabilità.
19. Per quanto riguarda la forma, il contenuto e la definizione delle riserve si applicano gli artt. 189 e 190 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta, tuttavia, tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate e ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risarcimento di tutti i danni che potessero derivare all'Azienda Sanitaria.
20. Si ricorre alla liquidazione in economia solo in **casi eccezionali**, autorizzati di volta in volta dal Direttore dei Lavori (**secondo l'Allegato "3"**) per interventi che si riferiscono a piccole riparazioni o sistemazioni di parti limitate. **Non saranno liquidate prestazioni in economia decise unilateralmente dall'Appaltatore.**
21. L'importo da fatturare riguarderà la corresponsione del **99,5% (novantanove virgola cinque per cento)** del dovuto all'Appaltatore: il restante **0,5% (zero virgola cinque per cento)**, sarà trattenuto dall'Azienda Sanitaria come ritenuta di garanzia e svincolato dalla stessa a fine appalto purché ne sussistano le condizioni descritte nell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
22. **Eventuali ritardi dei pagamenti dei SAL da parte dell'Azienda Sanitaria non danno alcun diritto all'Appaltatore di interrompere o sospendere i lavori alla stessa affidati.**

Art. 25. ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Tutti i materiali saranno contabilizzati dopo il loro collocamento in opera e la loro misurazione seguirà le disposizioni prescritte negli elenchi prezzi contrattuali.
2. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo ed in particolare secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

3. **La fornitura e posa dei materiali verrà liquidata all'Appaltatore applicando i prezzi dei Prezzari di contratto, in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso di gara della procedura, ai quantitativi di materiale effettivamente posato senza tenere conto degli eventuali sfridi derivanti dalle particolari condizioni operative e di messa in opera.**
4. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali, il trasporto dei detriti alla pubblica discarica, includendo, inoltre, le spese per i macchinari e i noli di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.
5. Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'Appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito.
6. Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.
7. I lavori la cui entità rientra nei minimi di misure indicati nel Prezzario Regionale, i cui quantitativi al di sotto di certi limiti prevedono aumenti, dovranno sempre essere lavori isolati; qualora nello stesso ordinativo sia prevista l'esecuzione di una serie di piccoli lavori singolarmente inferiori ai minimi descritti ma complessivamente superiori ai minimi stessi, i lavori dovranno essere liquidati a misura.
8. E' consentita la contabilizzazione in economia soltanto per i lavori che rientrano nei seguenti casi:
- interventi manutentivi di piccola entità: il limite minimo dell'entità della lavorazione, al di sotto del quale si deve valutare in economia, è quello riportato sul Prezzario Regionale;
 - in condizioni di particolari difficoltà di accesso e/o in presenza di ostacoli, arredi e materiali ingombranti che impediscono il regolare svolgimento dei lavori nell'area di cantiere; tale condizione particolare deve essere riscontrata e concordata con la D.L. e riportata nell'OdL.
9. Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
10. Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
11. Nel prezzo dei noli sono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
12. Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Art. 26. PAGAMENTI

1. **Per le opere impiantistiche riferite all'appalto l'Appaltatore deve, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla Direzione dei Lavori le relative "Dichiarazioni di Conformità o di Rispondenza", secondo le modalità del Decreto ministeriale n. 37 del 22/01/2008.**
2. Per la corretta redazione di ogni Dichiarazione **NON** sarà riconosciuto all'Appaltatore nessun ulteriore importo, intendendo tale adempimento dovuto e ricompreso nel costo di intervento.
3. Le Dichiarazioni devono essere consegnate alla Direzione Lavori, perfettamente compilate e complete di tutti gli allegati richiesti dalla normativa, secondo le specifiche richieste.
4. La mancanza di tale documento, la sua incompletezza o l'errata compilazione, autorizzerà l'Azienda Sanitaria a sospendere la procedura di liquidazione.
5. Nello specifico si stabilisce che ogni dichiarazione di conformità dovrà essere presentata:
 - correttamente compilata in ogni sua parte;
 - corredata di tutta la documentazione tecnico-progettuale eventualmente prevista;
 - in triplice copia completa e firmata in originale;
 - entro il giorno 15 del mese successivo alla ultimazione dei lavori, unitamente ai consuntivi ed alla documentazione di cui all'art.24 del CSA, salvo specifiche richieste della Direzione Lavori riguardo l'urgenza della disponibilità di tale documentazione.
6. Qualora l'Appaltatore non consegnasse alla Direzione Lavori la Dichiarazione di cui sopra, con la modalità e la tempistica precedentemente prevista **o la presentasse palesemente errata o incompleta, l'intervento non verrà contabilizzato sino alla completa regolarizzazione della documentazione senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o interessi.**
7. L'Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso al subappaltatore o subcontraente o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 27. VARIAZIONE DELLE OPERE

1. L'Appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni della Direzione dei Lavori e non può quindi variare l'ordine di lavoro senza autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.
2. Se durante l'esecuzione dei lavori definiti nell'ordinativo, l'Appaltatore rileva la necessità di alcune varianti od ampliamenti, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, che, se le ritiene giustificate, provvederà ad integrare l'ordinativo.
3. Eventuali varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori non saranno pertanto ammesse a consuntivo, a tal proposito si rimanda all'art. 161 del DPR n. 207/2010.
4. **Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Azienda ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.**

ART 28. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Come data ufficiale di ultimazione di tutti i lavori verrà assunta quella di scadenza del contratto di manutenzione, anche se siano in corso alcuni interventi la cui ultimazione si protragga oltre il termine contrattuale.
2. Per tali lavori l'Appaltatore dovrà provvedere al loro completamento in tempi brevi ed ai prezzi e condizioni del presente Capitolato.
3. Al termine del contratto il Direttore Lavori, ai fini della liquidazione dell'importo a saldo di ogni spettanza dell'Appaltatore ivi compresa la liquidazione delle ritenute, redige il conto finale e la relazione di accompagnamento al conto finale secondo quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.
4. Entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (scadenza contrattuale o dopo l'ultimazione di tutti i lavori ancora in corso dopo la scadenza del contratto) il collaudatore in corso d'opera appositamente nominato dall'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 216 del DPR n. 207/2010, emetterà il certificato di collaudo provvisorio riepilogativo di tutti i lavori affidati.
5. Il certificato di collaudo provvisorio è sottoposto all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

Art. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il RUP ha facoltà di proporre all'Azienda Sanitaria la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 nei seguenti casi:
 - inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione dei lavori;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
 - per grave colpa e/o inottemperanza da parte dell'Appaltatore alle norme del contratto stesso;
 - per comportamento fraudolento nei confronti dell'Azienda Sanitaria;
 - per subappalto non autorizzato;
 - per accertata incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori, che compromettono l'esatto adempimento della obbligazione;
 - per reiterate negligenze e gravi ritardi dell'Appaltatore, accertate dalla Direzione dei Lavori, che accumulano penali per un importo uguale o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - sospensione dei lavori, senza autorizzazione da parte della Direzione Lavori e senza giustificato motivo;
 - rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle lavorazioni nei tempi prescritti dalla D.L.;
 - subappalto o cessione anche parziale del contratto, fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalle norme vigenti;
 - intervenuta emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs n. 159 del 6/9/2011, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell'Azienda Sanitaria, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori e legati all'Appaltatore nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedimento in corso per la dichiarazione di una sola di tale situazione;
 - **invio di più di 3 richiami scritti.**
2. In caso di risoluzione nessun compenso, indennità o altro, spetterà all'Appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla D.L..
 3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a lui imputabili.
 4. L'Appaltatore è responsabile dei danni e di tutte le spese sostenute per l'individuazione del nuovo contraente, che derivassero all'Azienda Sanitaria dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all'Appaltatore oltre al deposito cauzionale.

Art. 30. CONTROVERSIE TRA L'APPALTATORE E L'AZIENDA SANITARIA

1. Qualora insorgano controversie tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria si provvederà alla relativa risoluzione con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il Foro competente è quello di Torino.

Art. 31. MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore in qualità di datore di lavoro, durante l'esecuzione delle opere, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e dal Titolo IV del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e cura in particolare, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs:
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) il mantenimento delle condizioni di accesso e delle vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento del cantiere relativo all'intervento da eseguire e delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
2. Il datore di lavoro, di cui al comma 1, è tenuto inoltre, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a:
 - a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere, o delle zone di cantiere, con modalità chiaramente visibili e individuabili;

- c) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento;
- d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento con la Direzione Lavori e l'Azienda Sanitaria;
- f) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h, del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 32. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV, punto 3 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:
 - **un piano operativo di sicurezza (POS)** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.
2. Le modalità e gli ambiti di riferimento sono meglio specificati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nonché nel documento ad esso allegato denominato "Protocollo di Coordinamento".
3. In particolare nell'Allegato XV al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. i contenuti minimi previsti per il Piano Operativo di Sicurezza sono i seguenti:
 - a) i dati identificativi dell'Appaltatore che comprendono:
 - 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2) la specifica attività e le singole lavorazioni che verranno svolte in cantiere dall'Appaltatore e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
 - 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dello stesso;
 - b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'Appaltatore;
 - c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti eventualmente da utilizzare nel cantiere;
 - e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi eventualmente da utilizzare nel cantiere con le relative schede di sicurezza – prima di ogni effettivo utilizzo tali schede devono essere consegnate al D.L.;
 - f) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - g) le procedure complementari e di dettaglio;
 - h) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 - i) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
4. L'Appaltatore dovrà firmare il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5. La medesima documentazione dovrà essere inoltre presentata:
- a) da tutte le Imprese mandanti dell'A.T.I. (prima dell'inizio dei lavori);
 - b) dalle Imprese designate da parte dei Consorzi (prima dell'inizio dei lavori);
 - c) dai subappaltatori (contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto) e subcontraenti.

Art. 33. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, ovvero che possa risultare in contrasto, si fa totale riferimento a tutti i disposti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché alle disposizioni che venissero emanate sulla base di detto provvedimento normativo.

SISTEMA INFORMATIVO DELLA MANUTENZIONE

Per una corretta gestione dell’attività manutentiva (sia a guasto che programmata), relativa al presente appalto, è essenziale la disponibilità di informazioni; punto di partenza per una razionale gestione delle informazioni è la creazione e mantenimento dell’anagrafica patrimoniale e del parco tecnologico con la puntuale collocazione dello stesso all’interno delle strutture.

L’Appaltatore ha l’onere di fornire all’Azienda Sanitaria un Sistema Informativo della Manutenzione (SIM) ossia uno strumento in grado di gestire ed elaborare le informazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi che si prefigge il presente appalto; ossia l’Appaltatore deve garantire un totale controllo economico e tecnico delle attività tecnico-manutentiva del presente appalto.

Definizione di Sistema Informativo di Manutenzione (“SIM”)

La Norma UNI 10584 definisce il “SIM” complesso di norme, procedure e strumenti atti ad accogliere ed elaborare le informazioni necessarie per la gestione delle attività di manutenzione e per il monitoraggio dell’attività degli impianti.

La norma individua e descrive le peculiarità del Sistema informativo di Manutenzione sotto il profilo logico, procedurale e organizzativo.

Il “SIM” più che uno strumento software (comunque necessario) deve essere visto e concepito come un sistema di organizzazione Manutentiva attraverso il quale la Manutenzione stessa ed altri servizi aziendali utilizzano i risultati, apportando efficacia ed efficienza non solo al settore tecnico ma all’intera Azienda.

Obiettivi del SIM

La mancanza di informazioni genera inefficienze quali: l’eccessiva frammentazione dei compiti e la duplicazione di attività.

Processi inefficienti penalizzano la qualità dell’appalto e comportano una inappropriata allocazione delle risorse.

Il SIM dunque deve contenere le numerose informazioni necessarie alla buona efficienza del servizio migliorando:

- Gli aspetti tecnici;
- La qualità del servizio e i costi correlati;
- L’organizzazione per snellire gli interventi;
- L’organizzazione dei dati nell’ottica del miglioramento continuo.

Processo Manutentivo

Il processo manutentivo si può schematicamente rappresentare:

Pianificazione > Programmazione > Esecuzione > Consuntivazione > Controllo > Miglioramento

Requisiti Anagrafici

Per alimentare il SIM occorre individuare:

- Gli oggetti della manutenzione di natura edile ed impiantistica;
- Gli elementi fisici necessari e sufficienti per gestire la manutenzione;

- La struttura che descrive al meglio i legami fra detti elementi fisici;
- Le codifiche degli eventi che descrivono al meglio il comportamento del sistema;
- Le parti di ricambio e le quantità da tenere a scorta;
- I lavori da normalizzare definendo i contenuti e preventivando le risorse.

Requisiti Operativi

Perché sia operativo il SIM è necessario individuare:

- Gli strumenti diagnostici e i sistemi di monitoraggio per le politiche di manutenzione su condizione;
- Gli interventi immediati che minimizzano gli effetti prodotti da eventi di guasto;
- Gli interventi migliorativi che riducono o rimuovono le cause che determinano gli eventi in questione;
- La periodicità economica degli interventi ispettivi e di manutenzione preventiva;
- Le politiche ottimali di gestione dei ricambi.

Applicazione del SIM

Il SIM deve obbligatoriamente comprendere e sviluppare i seguenti punti:

- L'analisi della situazione attuale (cosa possiedo);
- La definizione degli obiettivi e necessità future (cosa voglio);
- I ritorni tecnici, qualitativi, economici, gestionali (cosa mi aspetto);
- La tempificazione di tutte le fasi (tempistica delle fasi).

Aree di Sviluppo

Le aree da sviluppare sono:

- Organizzazione generale (procedure);
- Metodi di lavoro (predeterminazione tempi – diagnosi guasti);
- Controllo tecnico degli impianti (schede macchina – gestione degli aggiornamenti);
- Gestione ordini di lavoro (preventivazione – verifica avanzamento);
- Gestione dei ricambi (magazzino ricambi – criteri di gestione);
- Documentazione tecnica (classificazione documenti – archiviazione);
- Personale e formazione (addestramento – formazione – elaborazione);
- Controllo dell'attività (rapporti).

Obiettivi e conclusioni

Il SIM deve integrarsi nel sistema aziendale e non deve intendersi solo come un pacchetto SOFTWARE ma come **uno strumento di organizzazione**.

Per un suo successo deve essere necessariamente fatta una buona analisi iniziale, una chiara identificazione dei risultati e delle modalità di raggiungimento ed una ponderata pianificazione dell'implementazione.

Sarà valutata positivamente la consulenza ed il supporto tecnico continuativo ed operativo per tutta la durata dell'appalto.

Consistenza tecnica

Le postazioni da installare sono **8 (otto)**: 3 Chivasso, 2 Ciriè, 2 Ivrea, 1 Cuorgnè.

Le apparecchiature **eventualmente** da fornire e installare devono essere di primaria marca:

- per PC - ASUS, TOSHIBA, SONY, MAC.

- per Tablet - MAC, ASUS, SAMSUNG.

Resta inteso che per tutta la durata dell'appalto la manutenzione dell'hardware e software, e l'eventuale sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, è a totale carico e onere dell'Appaltatore; dopo la chiusura del contratto le apparecchiature e il software verranno acquisiti nel patrimonio tecnologico dell'ASL.

**ELENCO DEI BENI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO
GESTITI DALL’ASL TO4**

IMMOBILI IN PROPRIETA'

N°	CAP	COMUNE	UBICAZIONE (via-corso-viale-largo-frazione- località-n° civico)	USO ATTUALE
1	10073	Ciriè	Via Battitore 7/9	ospedale
2	10073	Ciriè	Via Lanzo 65	servizi amministrativi
3	10073	Ciriè	Via Biaune 23/A	RSA
4	10073	Ciriè	Via Alberetto 10	servizi generali/supporto
5	10073	Ciriè	Via Giuseppe Mazzini 13	servizi amministrativi e sanitari
6	10073	Ciriè	Via Cavour 29	servizi amministrativi
7	10073	Ciriè	Via Cavour 29/A	servizi sanitari
8	10070	Barbania	Via Ferreri 69	Unità Immobiliare
9	10071	Borgaro T.se	Piazza Europa 2	Porzione di fabbricato
10	10072	Caselle T.se	Via Girolamo Savonarola 12	Poliambulatorio
11	10070	Corio	Piazza Caduti della Libertà 12	Porzione di fabbricato
12	10074	Lanzo T.se	Strada dell'Eremo 60	Complesso immobiliare
13	10074	Lanzo T.se	Via Bocciarelli 2	Complesso immobiliare
14	10070	San Carlo C.se	Borgata La Piè 2	fabbricato e terreni agricoli
15	10077	San Maurizio C.se	Strada Ceretta Inferiore 93/A	RSA
16	10070	Varisella	Via Fiano 13/A	RSA
17	10070	Varisella	Ubicazioni varie	fabbricato rurale e terreni agricoli
18	10034	Chivasso	Via Marconi 13	servizi amministrativi
19	10034	Chivasso	Corso Galileo Ferraris 3	ospedale
20	10034	Chivasso	Via Blatta 10	servizi sanitari
21	10034	Chivasso	Via Po 11	servizi amministrativi e sanitari
22	10034	Chivasso	Via Nino Costa 43	poliambulatorio
23	10090	Fogizzo	Via Olivero 19	RSA
24	10090	Gassino T.se	Via Foratella 22	poliambulatorio
25	10044	Leinì	Via G. di Vittorio, 69/71 (ex Martiri del Cudine)	servizi sanitari
26	10090	San Mauro T.se	Via Mezzaluna 55-55/a	RSA
27	10036	Settimo T.se	Santa Cristina n. 3 (Cascina Bordina)	ospedale
28	10036	Settimo T.se	Via Amendola 13	servizi sanitari
29	10036	Settimo T.se	Via Don Luigi Paviolo 5-7	poliambulatorio
30	10036	Settimo T.se	Via Leinì 70	poliambulatorio
31	10036	Settimo T.se	Via Castiglione 11	Unità Immobiliare
32	10036	Settimo T.se	Via Vercelli 20	RSA
33	10036	Settimo T.se	Via Regio Parco 64	servizi amministrativi e sanitari
34	10036	Settimo T.se	Via Virgilio 20	Unità Immobiliare
35	10036	Settimo T.se	Via Borsellino 18	Unità Immobiliare

36	10020	Verrua Savoia	Loc. San Giovanni 64-65	servizi sanitari
37	10088	Volpiano	Piazza Cavour 2	poliambulatorio
38	10015	Ivrea	Corso Costantino Nigra 37	poliambulatorio
39	10015	Ivrea	Corso Costantino Nigra 35	servizi sanitari
40	10015	Ivrea	Via Gobetti 2	Unità Immobiliare
41	10015	Ivrea	Via Gobetti 19-19/A	servizi generali/ supporto e sanitari
42	10015	Ivrea	Piazza della Credenza 2	ospedale
43	10015	Ivrea	Via Guglielmo Jervis 11	servizi sanitari
44	10015	Ivrea	Via San Giovanni Bosco 15	centro terapie psichiatriche
45	10015	Ivrea	Vicolo Beata 1	servizi sanitari
46	10010	Albiano d'Ivrea	Vicolo Lo Maglio 1	servizi sanitari
47	10012	Bollengo	Via Cossavella 36	servizi sanitari
48	10014	Caluso	Via Roma 22	poliambulatorio
49	10014	Caluso	Via Cesare Battisti 1	RSA
50	10081	Castellamonte	Piazza Pietro Nenni 1	ospedale
51	10082	Cuornè	Piazza Mussatti 5	ospedale
52	10082	Cuornè	Piazza Gino Viano detto "Bellandy", 1 (ex Via Gramsci 5)	poliambulatorio
53	10082	Cuornè	Via Forlanini 3	Immobile denominato "Ex dispensario antitubercolare"
54	10084	Forno C.se	Via Trucchetti 22	servizi sanitari
55	10010	Orio C.se	Via Borgonuovo 8	Complesso Immobiliare denominato "Ex preventivo"
56	10085	Pont C.se	Piazza XXV Aprile 2	poliambulatorio
57	10086	Rivarolo C.se	Via Piave 3	poliambulatorio
58	10086	Rivarolo C.se	Via Sant'Anna 2	Immobile denominato "Ex dispensario antitubercolare"
59	10086	Rivarolo C.se	Via Ospedale 10	Complesso immobiliare "Ex ospedale"
60	10019	Strambino	Via Rana 1	Unità Immobiliare
61	11026	Pont Saint Martin	Ubicazioni varie	Porzione di fabbricati rurali e terreni agricoli
62	10010	Carema	Ubicazioni varie	fabbricati rurali e terreni agricoli

IMMOBILI IN LOCAZIONE E CONVENZIONE

N°	CAP	COMUNE	UBICAZIONE (via-corso-viale-largo- frazione-località-n° civico)	USO ATTUALE
1	10076	Nole	Via Torino, 36	Distretto
2	10034	Chivasso	Via Regis 24	Manutenzione
3	10034	Chivasso	Via Regis 20	Farmacia Ospedaliera
4	10034	Chivasso	Via Cosola 3	Diabetologia, Ing. Clinica, Guardia Medica
5	13044	Crescentino	Via Bolongara 16 e 20	Distretto e Guardia medica
6	10036	Settimo T.se	Via Verdi 16	Igiene mentale
7	10036	Settimo T.se	Via Pirandello 3	Alloggio CSM
8	10036	Settimo T.se	Corso Piemonte 48/A	Alloggio CSM
9	13040	Saluggia	Via Circonvallazione sn	Ambulatori
10	10015	Ivrea	Via Aldisio 2	Sede amministrativa ASL
11	10015	Ivrea	Via del Paione 2	Servizio di Dermatologia "ex asilo centro storico"
12	10015	Ivrea	Via dei Cappuccini 18	Comunità alloggio
13	10015	Ivrea	Via Amedeo di Castellamonte 18	Servizi sanitari
14	10015	Ivrea	Via Amedeo di Castellamonte 18	Servizi sanitari
15	10015	Ivrea	Via Amedeo di Castellamonte 18	Servizi sanitari
16	10015	Ivrea	Via Jervis 13	Magazzino Economale e Farmaceutico
17	10015	Ivrea	Via Di Vittorio 1	C.U.P. "Casa Molinaro"
18	10015	Ivrea	Via Montenavale c/o Ex Officine H	Corsi universitari (sezione scienze infermieristiche)
19	10010	Banchette	Via Samone 24	Consultorio
20	10080	Locana	Via Roma 2	Ambulatori - guardia medica

IMMOBILI IN COMODATO D'USO

N°	CAP	COMUNE	UBICAZIONE (via-corso-viale-largo-frazione- località-n° civico)	USO ATTUALE
1	10070	Barbania	Via A. Andreis, 4	Distretto
2	10071	Borgaro	Via SS. Cosma e Damiano 1	Distretto
3	10071	Borgaro	Cascina Nuova Via Italia 45	Guardia medica e Croce Verde
4	10072	Fr. Mappano	Piazza Don Amerano 1	Distretto
5	10070	Ceres	Piazza Municipio 12	Punto prelievi/Guardia medica
6	10070	Corio	Piazza Caduti per la Libertà 26	Distretto c/o Casa Riposo Massa de Regibus
7	10074	Lanzo T.se	Via Marchesi della Rocca 30	Ospedale
9	10070	Robassomero	Piazza XXV aprile	Distretto
10	10077	San Maurizio C.se	Via Bo 2	Distretto/Ambulatorio NPI
11	10070	Viù	Piazza del Volontario 1	Distretto
12	10044	Leinì	Via Volpiano, 38	Poliambulatorio
13	10032	Brandizzo	Piazza Tempia, 2	Ambulatorio
14	10020	Cavagnolo	Via Stazione, 8	Ambulatorio
15	10034	Chivasso	Via Cappuccini	Consultorio adolescenti
16	10090	Gassino T.se	Via Madonnina, 2	Gruppo appartamento psichiatrico
17	10020	Lauriano	Via Mazzini, 22	Ambulatorio
18	10080	San Benigno C.se	Piazza Vittorio Emanuele II, 9	Ambulatorio-consultorio
19	10090	San Mauro T.se	Via Torino, 161	Salute mentale
20	10090	San Mauro T.se	Via Speranza, 31	Poliambulatorio
21	10015	Ivrea	Via Saudino 4	RSA
22	10085	Pont C.se	Via Ospedale 34	RSA
23	10010	Settimo Vittone	Via Statale, 26	Ambulatori
24	10019	Strambino	Via Cotonificio 57	Screening mammografico
25	10019	Strambino	Via Cotonificio 61	Medicina Legale
26	10087	Valperga	Via Busano 6	RSA
27	10080	Vistrorio	Via Garibaldi 14	Ambulatorio

ALLEGATO “3”

AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI IN ECONOMIA

Spett.le Impresa

Per quanto previsto dall'art. 24, comma 20, del Capitolato Speciale d'Appalto, si autorizza codesta Impresa ad eseguire in economia i lavori di cui all'ordinativo n. _____ del _____ per le quantità sotto specificate.

ORE - OPERAIO SPECIALIZZATO	N. _____
ORE - OPERAIO QUALIFICATO	N. _____
ORE - OPERAIO COMUNE	N. _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI
